

Fondazione
Giovanni Carlo Rota ONLUS

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001**

aggiornato con delibera Consiglio d'amministrazione in data 11/12/2023

Indice

PREMESSA

La Fondazione

Il Modello

Destinatari ed applicazione

1. SEZ. PRIMA - IL DECRETO LEGISLATIVO 231/01

1.1. La responsabilità amministrativa

1.2. Gli illeciti

1.3. La esenzione dalla responsabilità

2. SEZIONE SECONDA - IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

2.1. I principi

2.1.1. Modalità operative

2.1.1.1. Raccolta ed analisi della documentazione

2.1.1.2. Attività e profili di rischio

2.1.1.3. Regole generali di condotta, procedurali anche con riguardo alle deleghe

2.1.2. Profili di rischio

2.2. Organismo di Vigilanza

2.2.1. Requisiti dell'Organismo di Vigilanza

2.2.2. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

2.2.3. Composizione dell'Organismo di Vigilanza, risorse finanziarie e mezzi

2.2.4. Riunioni, procedure e decadenza

2.2.5. Cause di ineleggibilità, decadenza e sospensione dei membri dell'Organismo di Vigilanza

2.2.6. L'attività di reporting dell'Organismo di Vigilanza

2.2.7. Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

2.2.7.1. Segnalazioni

2.2.7.2. Informazioni

2.3. Sistema disciplinare

2.3.1. Rilevanza delle trasgressioni

2.3.2. Sanzioni applicabili

2.3.3. Modalità di applicazione dei provvedimenti disciplinari

2.3.4. Estensione delle responsabilità

2.3.5. Provvedimento a carico degli Amministratori

- 2.3.6. Rivalsa
- 2.4. Misure a tutela del segnalante
- 2.5. Diffusione del Modello
- 2.5.1. La formazione
- 2.5.2. Informazione a consulenti, fornitori, collaboratori
- 2.6. Aggiornamento del Modello
- 2.7. Documenti che implementano il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

3 - SEZIONE TERZA – I REATI

3. Capo A - Reati contro la Pubblica Amministrazione e di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

- 3.1. Scopo
- 3.2. La tipologia dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 , 25 e 25 decies del Decreto legislativo 231/2001)
- 3.3. Principali aree di attività a rischio di commissione dei reati
- 3.4. Richiamo e rinvio al Codice Etico
- 3.5. Destinatari– principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio
- 3.6. Principi di attuazione dei comportamenti descritti
- 3.6.1. Gestione dell'accreditamento e delle autorizzazioni
- 3.6.2. Processi tecnico – amministrativi e deliberativi in materia di gestione dei contributi/finanziamenti pubblici
- 3.6.3. Gestione delle pratiche relative ai ricoveri e alle prestazioni da tariffare e fatturare alla P.A.
- 3.7. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

4. Capo B - Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento; delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

- 4.1. Scopo
- 4.2. La tipologia dei reati
- 4.2.1. Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in Strumenti o segni di riconoscimento
- 4.2.2. Reati in materia di violazione del diritto d'autore
- 4.3. Principali aree di attività a rischio di commissione dei reati
- 4.4. Richiamo e rinvio al Codice Etico
- 4.5. Destinatari– principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio
- 4.6. Principi di attuazione dei comportamenti descritti
- 4.6.1. Gestione del denaro e dei valori bollati
- 4.6.2. Predisposizione del materiale pubblicitario e del sito internet
- 4.6.3. Installazione, nell'ambito del sistema informativo, di programmi non di proprietà o di cui non si detenga licenza o diritti
- 4.7. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

5. Capo C - Reati societari

- 5.1. Scopo
- 5.2. La tipologia dei reati societari
- 5.3. Principali aree di attività a rischio di commissione dei reati
- 5.4. Richiamo e rinvio al Codice Etico
- 5.5. Destinatari– principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio
- 5.6. Principi di attuazione dei comportamenti descritti

- 5.6.1. Bilanci ed altre comunicazioni sociali
- 5.6.2. Procedura relativa alla gestione delle verifiche ispettive da parte degli organi di controllo della Pubblica Amministrazione
- 5.7. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

6. Capo D – Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

- 6.1. Scopo
- 6.2. La tipologia dei reati societari
- 6.3. Principali aree di attività a rischi o di commissione dei reati
- 6.4. Richiamo e rinvio al Codice Etico
- 6.5. Destinatari– principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio
- 6.6. Principi di attuazione dei comportamenti descritti
- 6.7. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

7. Capo E – Delitti contro la personalità individuale e reati connessi all'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

- 7.1. Scopo
- 7.2. La tipologia dei delitti
 - 7.2.1. Contro la personalità individuale
 - 7.2.2. Impiego di cittadini il cui soggiorno sia irregolare
- 7.3. Principali aree di attività a rischio di commissione dei reati
- 7.4. Richiamo e rinvio al Codice Etico
- 7.5. Destinatari– principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio
- 7.6. Principi di attuazione dei comportamenti descritti
- 7.7. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

8. Capo F - Reati commessi in violazione delle norme a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

- 8.1. Scopo
- 8.2. Le fattispecie di reato
- 8.3. Principali aree di attività a rischio di commissione dei reati
- 8.4. Principi etici di riferimento e rinvio al Codice Etico e Destinatari
- 8.5. Principi di attuazione dei comportamenti descritti
- 8.6. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

9. Capo G - Reati in materia ambientale

- 9.1. Scopo
- 9.2. Le fattispecie di reato
- 9.3. Le attività sensibili ai fini del Decreto legislativo 231/2001
- 9.4. Richiamo e rinvio al Codice Etico
- 9.5. Destinatari– principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio
- 9.6. Principi di attuazione dei comportamenti descritti
- 9.7. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

10. Capo H – Delitti informatici e trattamento illecito di dati

- 10.1. Scopo
- 10.2. Le fattispecie di reato
- 10.3. Principali aree di attività a rischio di commissione dei reati

- 10.4. Richiamo e rinvio al Codice Etico
- 10.5. Destinatari– principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio
- 10.6. Principi di attuazione dei comportamenti descritti
- 10.7. Compiti dell’Organismo di Vigilanza

11. Capo I – Reati Tributari

- 11.1. Scopo
- 11.2. Le fattispecie di reato
- 11.3. Principali aree di attività e rischio di commissione dei reati
- 11.4. Richiamo e rinvio al Codice Etico
- 11.5. Destinatari– principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio
- 11.6. Principi di attuazione dei comportamenti descritti
- 11.7. Compiti dell’Organismo di Vigilanza

12. Capo L – Reati contro il patrimonio culturale

- 12.1. Scopo
- 12.2. Le fattispecie di reato
- 12.3. Principali aree di attività e rischio di commissione dei reati
- 12.4. Richiamo e rinvio al Codice Etico
- 12.5. Destinatari– principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio
- 12.6. Principi di attuazione dei comportamenti descritti
- 12.7. Compiti dell’Organismo di Vigilanza

Premessa

Il presente documento descrive, dopo una prima parte introduttiva riguardante la normativa di riferimento, le caratteristiche del Modello di organizzazione, gestione e controllo (nel prosieguo solamente “Modello”) adottato e fatto proprio dalla Fondazione Giovanni Carlo Rota ONLUS di Almenno San Salvatore (nel prosieguo solamente “Fondazione” o “Ente”) ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Una terza parte è dedicata alle singole ipotesi di reato che astrattamente possono interessare l’ambito in cui opera la Fondazione, tenuto conto delle sue caratteristiche, dell’attività svolta e dei fini istituzionali, come anche evidenziati nello Statuto.

Il presente Modello è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Rota con delibera del 21/12/2021 ed ha sostituito un precedente Modello già in essere sino a tale data.

In data 11.04.2023 è stata recepito ed adottato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Rota un primo aggiornamento del Modello su indicazione dell’Organismo di Vigilanza.

Eventuali ulteriori modifiche od integrazioni del presente Modello saranno assunte – eventualmente anche previa sollecitazione dell’Organismo di Vigilanza - dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 6 co. 1 lett. a) del D.Lgs. 231/2001.

Con il presente Modello, come già in passato, la Fondazione Rota ha inteso attuare e fare propri i principi di corretta gestione affermati dal Decreto 231/2001.

La Fondazione Rota

La Fondazione, che opera principalmente nella sede di Almenno San Salvatore in via Repubblica n. 1, si compone dalle seguenti unità ed offre le seguenti prestazioni:

- una struttura protetta (RSA) per anziani non autosufficienti;
- un centro diurno integrato;
- una residenza sanitaria assistenziale per disabili (RSD);
- una struttura Cure intermedie;
- servizi per utenti esterni, quali: i) servizio di assistenza domiciliare integrata e cure palliative in convenzione con ATS; ii) RSA aperta; iii) servizi infermieristici e assistenziali ambulatoriali e a domicilio in regime privato; iv) punto prelievi ematochimici in convenzione con l’ASST Papa Giovanni XXIII; v) ambulatorio pediatrico in convenzione con ATS di Bergamo.

Il Modello

Il presente Modello si compone di tre parti:

- una prima parte di carattere generale volta ad illustrare i contenuti del Decreto 231/2001 nonché la funzione ed i principi generali del Modello;
- una seconda parte riporta i contenuti del Modello come adottato;
- una terza parte, suddivisa in capi, prende in considerazione le tipologie di reato che si ritengono possono costituire criticità per la Fondazione.

Tale terza parte può essere suddivisa nei seguenti Capi.

- Reati contro la Pubblica Amministrazione e di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria;
- Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento; delitti in materia di violazione del diritto d’autore;
- Reati societari;

- Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- Delitti contro la personalità individuale e reati connessi all'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- Reati commessi in violazione delle norme a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- Reati ambientali;
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati;
- Reati Tributari;
- Reati contro il patrimonio culturale.

Costituisce parte integrante del Modello il Codice Etico della Fondazione. Il Codice Etico è il documento ufficiale della Fondazione che contiene la dichiarazione dei valori, l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità dell'Ente nei confronti dei dipendenti, fornitori, utenti, ecc...

Esso è stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione e costituisce, unitamente alle prescrizioni portate dal Modello Organizzativo, il sistema di autodisciplina aziendale.

Destinatari ed applicazione

Ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/01, la Fondazione Rota può essere ritenuta responsabile per gli illeciti commessi sul territorio dello Stato dal personale dirigente che svolge funzioni di rappresentanza, di amministrazione e di direzione, nonché da tutti i lavoratori sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei medesimi dirigenti.

La Fondazione Rota ha preteso dai fornitori, collaboratori e consulenti esterni, il rispetto dei principi riportati nel proprio Codice Etico, anche tramite la presa visione dello stesso e, a tal riguardo, detto Codice Etico è anche riportato nel sito internet della Fondazione.

Il presente Modello si applica a tutte le attività svolte dalla Fondazione.

Sono obbligati ad applicare e rispettare il contenuto del presente Modello tutti coloro – siano essi persone fisiche o persone giuridiche - che operano per conto e/o in rappresentanza della Fondazione stessa e, in particolare, il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario, il Direttore Operativo, il Responsabile Tecnico, il Responsabile Informatico, le coordinatrici dei servizi, gli infermieri, i medici e fisioterapisti, il personale dipendente ed il personale di soggetti appaltatori che operano a servizio della Fondazione.

1. SEZIONE PRIMA - IL DECRETO LEGISLATIVO 231/01

1.1. Il regime di responsabilità amministrativa

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 - intitolato "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" - ha introdotto una responsabilità amministrativa a carico degli enti.

Si tratta di una responsabilità che, pur comportando sanzioni di tipo amministrativo, presenta i connotati tipici della responsabilità penale, posto che consegue alla commissione di reati e viene ad essere accertata all'esito di un procedimento penale.

Nel caso di specie, la Fondazione potrà essere ritenuta responsabile allorché si concretizzino condotte illecite tassativamente elencate nel Decreto predetto, attuate nel suo interesse od a suo vantaggio da:

- a) persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Fondazione, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo;
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Per quanto attiene alla nozione di "interesse", esso si concretizza ogniqualvolta la condotta illecita sia posta in essere con l'esclusivo intento di arrecare un beneficio alla Fondazione.

La responsabilità amministrativa risulta in capo alla Fondazione anche quando l'autore dell'illecito, pur non avendo agito al fine di beneficiare la Fondazione, abbia comunque importato un vantaggio indiretto – anche di tipo non economico - alla stessa.

Per contro è bene chiarire che il vantaggio esclusivo di chi realizza l'illecito esclude la responsabilità della Fondazione e che la eventuale responsabilità amministrativa della Fondazione non esclude ma si aggiunge a quella della persona fisica che ha commesso l'illecito. Le sanzioni amministrative irrogabili agli enti nel caso in cui ne sia accertata la responsabilità sono:

- i) sanzione pecuniaria: si applica per qualsiasi illecito amministrativo e può variare da un minimo (attualmente pari a € 25.822,84) a un massimo (attualmente pari a € 1.549.370,70). Nell'ipotesi in cui l'Ente sia responsabile per una pluralità di illeciti commessi con un'unica azione od omissione o comunque commessi nello svolgimento di una medesima attività e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica la sanzione più grave aumentata sino al triplo;
- ii) sanzioni interdittive: si applicano per alcune tipologie di illeciti contemplate dal Decreto e per le ipotesi di maggior gravità. Possono essere irrogate anche in via cautelare e si traducono nell'interdizione dall'esercizio dell'attività aziendale; nella sospensione e nella revoca delle autorizzazioni, delle licenze o delle concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; nel divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio); nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli concessi; nel divieto, infine, di pubblicizzare beni o servizi;
- iii) la confisca (del prezzo o del profitto del reato): viene sempre disposta con la sentenza di condanna, ad eccezione di quella parte del prezzo o del profitto del reato che può restituirsi al danneggiato;
- iv) la pubblicazione della sentenza: può essere disposta quando all'Ente viene applicata una sanzione interdittiva.

1.2. Gli illeciti

I reati contemplati dal Decreto sono quelli contro la Pubblica Amministrazione (art. 25) e contro il suo patrimonio (art. 24); i delitti informatici (art. 24 bis), i reati di criminalità organizzata (art. 24 ter), i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis), i reati in materia di turbata libertà

dell'industria e del commercio (art. 25 bis.1), i reati societari (art. 25 ter), i delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater), i reati finalizzati a pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater.1), i delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies), i reati di abuso di mercato (art. 25 sexies), i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies), i delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies), i reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 octies – 1) i reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies), reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies), i reati ambientali (art. 25 undecies), i reati connessi all'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies), i reati di razzismo e xenofobia (Art. 25 terdecies), i reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25 quaterdecies), reati tributari (Art 25 quienduesdecies), i reati cosiddetti "transnazionali" di cui all'art. 10, della legge 146 del 16 marzo 2006; i delitti contro il "patrimonio culturale" (Art. 25-duodevicies e Art. 25-septiesdecies).

Nella successiva parte terza si affronteranno, in modo più dettagliato, le varie tipologie di reato aventi una potenziale attinenza con le attività della Fondazione, tenuto conto dell'analisi dei rischi in riferimento al D.Lgs. 231 come effettuata.

1.3. Esenzione dalla responsabilità

Il Decreto n. 231/2001 prevede espressamente, agli artt. 6 e 7, l'esenzione dalla responsabilità amministrativa per reati commessi a proprio vantaggio e/o interesse, qualora l'Ente si sia dotato di effettivi ed efficaci Modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati contemplati dal Decreto.

In particolare, la responsabilità è esclusa se l'Ente prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, Modelli di organizzazione, gestione e controllo ("Modelli organizzativi") idonei a prevenire i reati oggetto del Decreto, avendo effettuato congrue valutazioni sulla possibilità di incidenza di determinati rischi nell'ambito della propria organizzazione;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un "organismo", dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (l'Organismo di Vigilanza o, in seguito, solamente "OdV");
- c) le persone - apicali peculiarmente - hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i Modelli organizzativi;
- d) il reato è stato commesso senza che vi fosse omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui al precedente punto b).

E' bene evidenziare che oltre alla adozione del Modello da parte dell'organo dirigente è necessario che il Modello sia efficace ed effettivo, ovvero deve concretamente individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati, prevedere una verifica periodica e l'eventuale possibilità di modifica a consuntivo dello stesso quando siano emerse significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività; prevedere un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso.

2. SEZIONE SECONDA - IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

2.1. I principi

La Fondazione, anche alla luce dell'esperienze maturate negli ultimi anni e del precedente modello in uso, ha inteso adottare il presente Modello, ritenuto più coerente con le esigenze espresse dal Decreto, anche tenuto conto delle modifiche ed integrazioni succedutesi, nonché considerata anche la pandemia da COVID 19 che purtroppo ha interessato l'Italia, con i relativi provvedimenti normativi, anche emergenziali, adottati.

In particolare, attraverso l'adozione del presente Modello, la Fondazione intende:

- i) adeguarsi alla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti, a prescindere dalla sua obbligatorietà;
- ii) verificare e valorizzare i presidi già in essere, atti a scongiurare condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto, tenuto conto dell'esperienza maturata e delle problematiche insorte negli anni e tenuto anche conto della recente pandemia;
- iii) informare tutto il personale della Fondazione della portata della normativa e delle severe sanzioni che possono ricadere sulla Fondazione nell'ipotesi di perpetrazione degli illeciti richiamati dal Decreto. In tal senso, si ritiene che l'adozione di un nuovo Modello porti il personale a meglio focalizzare l'attenzione sul contenuto dello stesso;
- iv) rendere noto a tutto il personale che si stigmatizza ogni condotta contraria a disposizioni di legge, a regolamenti, a norme di vigilanza, a regole interne nonché ai principi di sana e corretta gestione delle attività della Fondazione;
- v) informare tutto il personale dell'esigenza, non solo morale ma anche giuridica, di un puntuale rispetto delle disposizioni contenute nel Modello stesso, la cui violazione è punita con severe sanzioni disciplinari, da assumersi all'esito di un procedimento in cui è comunque garantito il contraddittorio;
- vi) informare i propri consulenti, fornitori e collaboratori dei principi etici e delle norme comportamentali adottati, ed imporre agli stessi il loro rispetto evidenziando che verrà perseguita ogni condotta contraria a disposizioni di legge, a regolamenti, a norme di vigilanza, a regole interne nonché ai principi di sana e corretta gestione delle attività, informandoli altresì delle gravose sanzioni amministrative applicabili nel caso di commissione degli illeciti di cui al Decreto;
- vii) compiere ogni sforzo possibile per prevenire gli illeciti nello svolgimento delle attività sociali mediante un'azione di monitoraggio continuo sulle aree a rischio, attraverso una sistematica attività di formazione del personale sulla corretta modalità di svolgimento dei propri compiti e mediante un tempestivo intervento per prevenire e contrastare la commissione degli illeciti.

2.1.1 Modalità operative

Il Modello è stato predisposto tenendo presenti, oltre alle prescrizioni del Decreto n. 231/2001, le varie indicazioni susseguitesi, in questi anni, in materia.

Verranno evidenziati, nel prosieguo, le fasi in cui si è articolato il lavoro di individuazione delle aree a rischio e di rilevazione del sistema attuale di presidi e controlli per la prevenzione e repressione di possibili illeciti, sulla cui base è stato predisposto il presente documento.

Si puntualizza che l'avvio del progetto di adozione di un nuovo Modello è stato voluto e condiviso con il Presidente della Fondazione e con il Consiglio di Amministrazione.

2.1.1.1 Raccolta ed analisi della documentazione

La prima fase ha riguardato l'esame relativo alla documentazione della Fondazione.

2.1.1.2 Attività e profili di rischio

Sulla base dell'analisi della documentazione raccolta si è proceduto all'individuazione delle principali attività svolte.

In particolare, sono state individuate aree ritenute a rischio di commissione di reati rilevanti ai sensi del Decreto e a fronte delle stesse sono stati analizzati, nella parte terza del Modello, i singoli reati.

Al fine di prevenire la commissione di reati, la Fondazione individua dei criteri standard posti alla base del proprio operare, che possono così riassumersi:

Per gli Ospiti

- Procedure d'accettazione semplici ed adeguata accoglienza in fase d'inserimento;
- Personalizzazione dell'intervento di assistenza (sia per la dieta che per le attività ricreative e le relazioni con l'esterno);
- Adeguatezza del servizio offerto (qualità, tempi, modi);
- Confort degli spazi residenziali, pulizia e sicurezza della struttura, disponibilità di servizi accessori;
- Assistenza sanitaria.

Per i Collaboratori

- Strumenti e attrezzature sempre efficienti e idonee;
- Riduzione del livello di stress tipiche di tutte le realtà socio assistenziali attraverso il miglioramento dei rapporti interpersonali e definizioni di ruoli e mansioni chiare;
- Riduzione delle problematiche muscolo scheletriche dovute alla movimentazione del paziente;
- Riduzione dei rischi per la salute e sicurezza dei collaboratori;
- Una più facile gestione delle emergenze garantendo posti di lavoro sempre più sicuri.

Per la Struttura:

- Elaborazione di procedure di gestione più trasparenti che contribuiscano a generare valore aggiunto e ad ottenere un miglioramento continuo, grazie ad un'organizzazione più chiara;
- Definizione, per quanto possibile, delle modalità e delle responsabilità per la pianificazione delle attività, in modo tale che possano essere impiegate le risorse adeguate secondo i carichi di lavoro previsti;
- Supervisione costante dei processi e del servizio;
- Verifica del raggiungimento degli obiettivi di miglioramento stabiliti;
- Ottimizzazione dell'ascolto delle esigenze dell'ospite;
- Miglioramento continuo delle prestazioni offerte;
- Predisposizione di una politica anticorruzione;
- Monitoraggio del personale nonché dei fornitori e dei partners commerciali.

2.1.1.3 – Regole generali di condotta, procedurali anche con riguardo alle deleghe

Comparando l'attività della Fondazione e lo specifico rischio legato ai reati peculiari, sono state individuate le regole di comportamento che dovranno essere seguite da tutti i soggetti interessati senza distinzione e, in generale, per ogni tipo di provvedimento.

Le eccezioni a tali regole dovranno sempre essere documentate ed idoneamente giustificate.

Le regole procedurali da osservare sono le seguenti:

- Ogni attività autorizzata, specificatamente o in via generale, da chi ne abbia il potere nella Fondazione, deve essere registrata, per quanto possibile, documentalmente e verificabile con immediatezza.
- Ogni procedura (sanitaria o amministrativa) deve essere suddivisa in fasi.
- Per quanto possibile, va evitato che più fasi della medesima procedura siano affidate ad un unico operatore (ad esempio: prenotazione - accettazione - dimissione; rapporti con gli uffici della ATS e ASST - fatturazioni dei ricoveri; e così via); bisogna, però, nel contempo, evitare che la frammentazione del lavoro produca deresponsabilizzazione e difficoltà ad individuare, successivamente al fatto, il responsabile.

- Va osservato un collegamento fra settori operativi (particolarmente utile specialmente in materia di determinazione di rette o tariffe), prevedendo che nessuno nel suo lavoro sia svincolato dalla verifica indiretta da parte di altri soggetti, elettivamente deputati ad altre fasi della procedura, oltre che, naturalmente, da quella dei soggetti preposti al controllo.
- Ogni documento attinente alla gestione amministrativa o sanitaria della Fondazione deve essere redatto in modo accurato e conforme alla normativa vigente.
- Ogni documento, rappresentativo di un fatto accaduto e/o di una valutazione operata, ovvero ogni parte di esso suscettibile di autonoma considerazione, deve essere sottoscritto da chi lo ha formato.
- Nessun operatore della Fondazione sarà mai giustificato per aver formato dolosamente in modo falso o artefatto documenti aziendali o istituzionali.
- Per nessuna ragione è consentito che le risorse finanziarie dell'Ente e la relativa movimentazione possano non essere registrati documentalmente; il denaro contante dovrà essere conservato in una cassaforte, della cui custodia dovranno essere preventivamente individuati i responsabili.
- Tutti coloro che, a qualunque titolo, svolgono la loro attività nella Fondazione, devono impegnarsi, nei limiti delle rispettive competenze, ad operare affinché sia rispettato quanto previsto dalla normativa vigente in materia di finanziamento delle istituzioni sanitarie.
- E' vietato, in particolare:
 - a) erogare prestazioni non necessarie;
 - b) fatturare prestazioni non effettivamente erogate;
 - c) fatturare utilizzando un codice che prevede un livello di pagamento maggiore rispetto al codice corrispondente alla prestazione erogata al paziente;
 - d) duplicare la fatturazione per una medesima prestazione;
 - e) non emettere note di credito qualora siano state fatturate, per errore, prestazioni in tutto od in parte inesistenti o non finanziabili.
- Tutti coloro che agiscono nell'interesse od a vantaggio della Fondazione sono tenuti all'assoluta necessità che il loro operato si ispiri sempre al rispetto dei principi di probità, correttezza, trasparenza ed all'osservanza delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra normativa in ogni loro rapporto con la Pubblica amministrazione.
- Il legale rappresentante della Fondazione (ovvero una persona da questi formalmente delegata) e/o il Direttore Amministrativo (od altro soggetto da lui delegato) curano i rapporti con i funzionari del Ministero della salute, dell'Assessorato regionale alla sanità e con quelli dell'ATS e ASST, con le autorità ed i funzionari comunali, provinciali e delle altre istituzioni pubbliche nazionali o comunitarie, ovvero con Enti privati con i quali la Fondazione venga in rapporto; salvo che non si tratti di materia la cui competenza sia riservata dalla legge esclusivamente ai Direttore Sanitario.
- Il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario sono tenuti ad informare in modo puntuale il legale rappresentante (o la persona da questi formalmente delegata) dell'andamento e dell'esito di ogni pratica in essere con i predetti enti od istituzioni, da loro rispettivamente curata.
- La Fondazione si impegna, nel caso utilizzi un soggetto estraneo alla sua organizzazione per gestire specifici rapporti con la pubblica amministrazione, dello Stato o delle Comunità europee, a portare a sua conoscenza le disposizioni contenute nel modello organizzativo, ottenendone formale accettazione.
- E' vietato:
 - promettere, offrire o consegnare denaro, doni od altre utilità, anche per interposta persona, a dipendenti della pubblica amministrazione, dello Stato o delle Comunità europee, di ogni qualifica. o livello, al loro coniuge ed ai di lui parenti, ovvero ai loro ascendenti, discendenti,

fratelli, sorelle, zii, nipoti, salvo che il fatto accada in occasione di festività in cui sia tradizione lo scambio di doni e sempre che in ogni caso si tratti di doni di tenue valore e di natura realmente simbolica;

- a tutti coloro che svolgono la propria attività nella Fondazione di ricevere danaro, doni o qualsiasi altra utilità, o di accettarne la promessa, da chiunque sia, in rapporto con la Fondazione e voglia conseguire indebitamente un trattamento in violazione della normativa di legge;

- a chi agisce per conto della Fondazione, nei rapporti con funzionari dell'Assessorato regionale alla sanità, della ATS e ASST ovvero di qualsiasi altra pubblica amministrazione, dello Stato o delle Comunità europee, di determinarne le decisioni con violenza, minaccia o inganno;

- assumere alle dipendenze della Fondazione ex impiegati della pubblica amministrazione, dello Stato o delle Comunità europee, nei due anni successivi al compimento di un atto, di competenza di uno dei predetti soggetti ed espressione del suo potere discrezionale, da cui sia derivato un vantaggio per la Fondazione. Lo stesso divieto dovrà essere previsto per i casi di omissione o ritardo di un atto svantaggioso per la Fondazione.

- E' fatto obbligo per il personale di aggiornarsi autonomamente sulla normativa vigente, rispetto ai propri compiti, in questo settore; mentre sarà cura del vertice di controllare la costante formazione del personale in tal senso, attraverso ogni attività che sarà ritenuta utile allo scopo di impedire che si possa sostenere, a scusante della propria condotta, l'ignoranza della normativa vigente.

- Sono previste, inoltre, in relazione alle attività con gestione in tutto od in parte informatizzata, disposizioni specifiche per la prevenzione dei reati commessi nell'utilizzo di tali procedure, secondo quanto previsto nella parte riservata all'utilizzo dei sistemi informatici.

In via generale il sistema di deleghe e di procure deve essere caratterizzato da elementi di sicurezza e di conoscibilità tanto ai fini della prevenzione dei reati quanto allo scopo della efficienza della gestione aziendale.

Per delega si intende l'atto di attribuire compiti e poteri, coerenti al contratto di lavoro, per lo svolgimento di funzioni, poteri e compiti propri dell'Azienda.

Per procura si considera l'atto giuridico unilaterale attraverso il quale la Fondazione conferisce a taluno poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

Il sistema delle deleghe deve essere conforme ai requisiti occorrenti per le procedure interessate ed in particolare deve osservare il seguente criterio:

- tutti coloro (dirigenti, collaboratori a vario titolo, Organi sociali) che intrattengono rapporti coi terzi per conto della Fondazione devono essere dotati di adeguata delega formale;

- la delega di compiti di gestione comporta l'attribuzione della relativa responsabilità e richiede l'esistenza di una adeguata previsione nell'organico dell'Azienda;

- la delega deve recare la precisa indicazione dei poteri del delegato, della persona o figura a cui il delegato deve rispondere e rendere rendiconto;

- l'attribuzione dei poteri di spesa adeguati.

Le procure sono attribuite nel rispetto dei seguenti requisiti:

- le procure generali sono conferite esclusivamente a soggetti muniti di delega interna o di specifico rapporto contrattuale che attribuisce determinati poteri di gestione e sono attribuite con specificazione dei limiti dei poteri di rappresentanza che vengono conferiti.

2.1.2 Profili di rischio

Nella parte terza, con riferimento alla normativa generale sopra richiamata, in ragione della specifica operatività e dell'attività propria della Fondazione, si è ritenuto di analizzare, nello specifico, i rischi di commissione dei reati indicati di seguito:

• **i reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 25):** Concussione (art. 317 c.p.); Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio

(art. 319 c.p.); Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.); Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.); Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); Pene per il corruttore (art. 321 c.p.); Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.); Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.);

• **i reati di indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (Art. 24):** Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.); Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art.316-ter c.p.); Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.); Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.); Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);

• **i Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis): Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.):** Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.); Documenti informatici (art. 491-bis c.p.); Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.); Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (art. 615-quinquies c.p.); Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.); Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.); Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.); Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.); Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.); Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);

• **i Reati di Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis):** Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.); Alterazione di monete (art. 454 c.p.); Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.); Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.); Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.); Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.); Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.); Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.); Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.); Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.);

• **i Reati societari (art. 25 ter):** False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.); Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.); False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.); Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.); Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.); Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.); Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.); Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.); Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.); Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.); Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.); Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.); Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.); Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.); Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.);

- **i Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies):** Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.); Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.); Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.); Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater); Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.); Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.); Tratta di persone (art. 601 c.p.); Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.); Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.); Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.);

- **i Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies):** Omicidio colposo (art. 589 c.p.); Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.);

- **i Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies):** Riciclaggio (art. 648-bis c.p.); Ricettazione (art. 648 c.p.); Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.); Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.); **i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25 octies – 1):** indebitato utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti

- **i Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies):** Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis); Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3); Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1); Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2); Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941); Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941); Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941);

- **i Reati di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies):** Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);

- **i Reati ambientali (Art. 25-undecies):** Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.); Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.); Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.); Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.); Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.); Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.); Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.); Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6); Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137); Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256); Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257); Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259); Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258); Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018]; False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis); Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279); Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8); Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9); Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3);
- **il Reato di Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25- duodecies):** Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998); Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998).
- **I Reati Tributari (Art. 25 quinquiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) :** Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000); Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000); Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000); Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000); Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000).
- **I Reati contro il "patrimonio culturale" (Art. 25-duodecimes e Art. 25-septiesdecies):** Art. 518-bis c.p., "Furto di beni culturali"; - Art. 518-ter c.p., "Appropriazione indebita di beni culturali"; - Art. 518-quater c.p., "Ricettazione di beni culturali"; - Art 518-sexies c.p., "Riciclaggio di beni culturali"; - Art. 518-octies c.p., "Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali"; - Art. 518-novies c.p., "Violazioni in materia di alienazione di beni culturali"; - Art. 518-decies c.p., "Importazione illecita di beni culturali"; Art. 518-undecies c.p., "Uscita o esportazione illecite di beni culturali"; - Art. 518-duodecies c.p., "Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici"; - Art. 518-terdecies c.p., "Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici"; - Art. 518-quaterdecies c.p., "Contraffazione di opere d'arte".

In conseguenza, con riferimento ai predetti reati, si sono individuate le modalità per rafforzare il sistema di controllo interno, proprio con specifico riferimento a detti reati, e si è proceduto a precisare i principi contenuti nel Codice Etico con norme comportamentali specifiche.

Considerato l'ambito attuale di attività e l'assetto organizzativo della Fondazione, non sono stati invece ravvisati concreti profili di rischio di commissione dei seguenti reati:

- **i Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter):** Associazione per delinquere (art. 416 c.p.); Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.); Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.); Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.); Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309); Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91); Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)
- **i Delitti contro l'industria ed il commercio (Art. 25-bis.1):** Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.); Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.); Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.); Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.); Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.); Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.); Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.); Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);
- **i Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater):** Associazioni sovversive (art. 270 c.p.); Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.); Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.); Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.); Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.); Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.); sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.); Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.); Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.); Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.); Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.); Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.); Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.) [introdotto dal D.Lgs. 21/2018]; Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.); Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.); Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.); Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.); Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.); Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1); Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2); Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3); Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5); Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2);
- **i Reati finalizzati a pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater.1):** Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)
- **i Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies):** Manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs. n. 58/1998); Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. n. 58/1998); Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187-quinquies TUF); Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014); Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014);

- i **Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante (Art. 25 – octies 1)**: Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti.

- i **Reati di Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies)**: Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.)

- i **Reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies)**: Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989); Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989);

- i **Reati transnazionali (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]**:

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286); Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43); Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.); Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.); Associazione per delinquere (art. 416 c.p.); Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.).

Trattasi, come detto, di reati che non assumono particolare rilevanza in quanto si sostanziano in condotte estranee ai processi gestiti dalla Fondazione. Inoltre, i presidi di controllo già istituzionalmente previsti e i principi contenuti nel presente Modello e nel Codice Etico rendono remota la possibilità di una loro realizzazione.

Conseguentemente, sulla base dell'analisi di cui sopra, sono state individuate le aree di rischio e/o strumentali, per le quali sono stati identificati principi di comportamento e di controllo. Tali aree sono esplicitate nelle specifiche parte terza del presente documento.

Sono state, in particolare, sviluppati i seguenti Capi:

Capo A – è riferito alle fattispecie di reato previste ai sensi degli art. 24, 25 e 25 decies del Decreto, ossia i reati realizzabili nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Capo B – è riferito alle fattispecie di reato previste dall'art. 25 bis e 25 novies, ossia i reati di falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e strumenti/segni di riconoscimento, i delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

Capo C – è riferito alle fattispecie di reato previste dall'art. 25 ter, ossia i cosiddetti "reati societari" disciplinati dagli articoli 2621 e seguenti del Codice civile.

Capo D – è riferito alle fattispecie di reati previste dall'art. 25 octies, ossia i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e all'art. 25 octies – 1 ossia i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Capo E – è riferito alle fattispecie di reato previste dagli artt. 25 quinques e 25 duodecies, ossia i delitti contro la personalità individuale e il reato relativo all'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Capo F - è riferito alle fattispecie di reato previste dall'art.25 septies, ossia i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Capo G – è riferito alle fattispecie di reato previste dall'art. 25 undecies, ossia i cosiddetti "reati ambientali".

Capo H - è riferito alle fattispecie di reato previste dall'art. 24 bis, ossia i delitti informatici e di trattamento illecito di dati.

Capo I – è riferita alle fattispecie di reato previste dall’art. 25 quinquiesdecies, ossia i reati tributari.

Capo L – è riferito alle fattispecie di reato di cui all’art. 25 – septiesdecies e 25 duodevices, ossia reati contro il patrimonio culturale

2.2. Organismo di Vigilanza

2.2.1. Requisiti dell’Organismo di Vigilanza

L’art. 6, lett. b) del D.Lgs. 231/2001 condiziona l’esonero dalla responsabilità amministrativa della Fondazione alla istituzione di un Organismo interno all’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, che vigili sul funzionamento e l’osservanza del Modello e che ne curi l’aggiornamento.

L’Organismo di Vigilanza (d’ora in poi anche “OdV” o “Organismo”) deve possedere caratteristiche tali da assicurare un’effettiva attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo. In particolare, tale “struttura” deve essere necessariamente caratterizzata da autonomia, indipendenza e da professionalità.

Quanto alla autonomia e indipendenza è necessario che sia garantita all’OdV l’indipendenza gerarchica e che i suoi componenti, o il suo componente, non effettuino attività gestionali che risultino oggetto del controllo immediato da parte del medesimo Organismo.

L’attività di *reporting* dell’OdV sarà indirizzata al vertice della Fondazione, ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Inoltre, i componenti, ovvero il solo componente, dell’OdV devono assicurare una piena autonomia sia nell’espletamento dell’attività propria dell’Organismo che nelle decisioni da adottare. Per quanto attiene al requisito della professionalità, è necessario che l’OdV sia in grado di assolvere le proprie funzioni ispettive rispetto all’effettiva applicazione del Modello e che, al contempo, abbia la possibilità di avanzare proposte di aggiornamento da indirizzare al vertice della Fondazione. L’OdV dovrà vigilare costantemente sul rispetto del Modello, verificare assiduamente l’effettività e l’efficacia dello stesso, assicurarne il continuo aggiornamento e rappresentare un referente costante per il personale della Fondazione.

2.2.2. Funzioni e poteri dell’Organismo di Vigilanza

Le funzioni istituzionali dell’Organismo di Vigilanza sono state indicate dal Decreto all’art. 6, comma 1, lettera b) e sono comprese nelle seguenti espressioni:

- i) vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei Modelli;
- ii) curare il loro aggiornamento.

2.2.3. Composizione dell’Organismo di Vigilanza, risorse finanziarie e mezzi

La Fondazione si è orientata nella scelta di un organismo composto da un unico componente nominato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione e ciò tenuto conto della struttura e delle dimensioni della Fondazione. E’ stato ritenuto comunque preferibile che il componente unico abbia specifiche competenze giuridiche e sia estraneo alla Fondazione.

Il componente unico è nominato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, rimane in carica per un triennio e può avvalersi della collaborazione di esperti a cui sarà conferita dalla Fondazione una consulenza di durata annuale, rinnovabile.

Entro il 31 gennaio di ogni anno dovrà essere previsto, ed erogato un fondo sufficiente allo svolgimento dei compiti che il Decreto n. 231/2001 e il presente Modello assegnano al Comitato.

Tale fondo sarà quantificato eventualmente anche sulla base di apposita relazione predisposta dal Comitato.

I compensi eventualmente dovuti ai componenti del Comitato saranno deliberati dall’organo amministrativo della Fondazione e liquidati periodicamente.

L'Amministrazione della Fondazione assicura l'uso, anche se non necessariamente esclusivo, di idonei locali per le riunioni, le audizioni ed ogni altra attività ritenuta necessaria. Tali locali dovranno garantire l'assoluta riservatezza nell'esercizio delle funzioni dell'Organismo.

L'Amministrazione della Fondazione mette a disposizione dell'Organismo, qualora lo richieda, per l'espletamento delle sue funzioni, idoneo personale di segreteria ed i mezzi tecnici necessari.

I Componenti dell'Organismo devono avere libero accesso, anche senza preavviso, ad ogni area e/o locale della struttura in qualsiasi orario, salvo motivazioni di carattere sanitario o di sicurezza.

2.2.4. Riunioni, procedure e decadenza

Il membro unico dell'Organismo svolge i propri compiti di iniziativa e controllo nelle forme, nei modi e nei tempi che ritiene opportuni, senza alcun vincolo. Avrà la possibilità di compiere ispezioni, interviste al personale della Fondazione, agli ospiti e loro familiari, e accedere alle informazioni e/o alla documentazione aziendale rilevante.

Il membro unico dell'Organismo potrà sentire il personale per verificare se sia a conoscenza di violazioni o voglia formulare proposte operative o di modifica delle disposizioni del Modello.

Del contenuto delle singole audizioni sarà redatto un verbale contestuale letto e sottoscritto, per la parte che lo riguarda, dall'interessato.

Ai fini del controllo sulle operazioni di fatturazione delle prestazioni, il membro unico dell'Organismo potrà esaminare un campione casuale. Di tali operazioni dovrà essere redatto apposito verbale complessivo.

2.2.5. Cause di ineleggibilità, decadenza e sospensione dei membri dell'Organismo di Vigilanza

Il componente dell'Organismo di Vigilanza deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità, in particolare, non possono essere nominati componenti dell'Organismo di Vigilanza coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c. Non possono, inoltre, essere nominati alla carica di componenti dell'Organismo di Vigilanza coloro i quali sono stati condannati con sentenza divenuta definitiva, anche se emessa ex artt. 444 e ss. c.p.p. e anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:

1. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;
2. a pena detentiva per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
3. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un delitto in materia tributaria;
4. per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni;
5. per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del codice civile così come riformulato dal decreto legislativo n. 61/2002;
6. per un reato che importi e abbia importato la condanna ad una pena da cui derivi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
7. per uno o più reati tra quelli tassativamente previsti dal Decreto anche se con condanne a pene inferiori a quelle indicate ai punti precedenti;
8. coloro nei cui confronti sia stata applicata in via definitiva una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni;

9. coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187 quater Decreto Legislativo n. 58/1998.

I membri dell'Organismo di Vigilanza decadono dalla carica nel momento in cui vengano a trovarsi successivamente alla loro nomina:

- in una delle situazioni contemplate nell'art. 2399 c.c.;
- condannati con sentenza definitiva (intendendosi per sentenza di condanna anche quella pronunciata ex art. 444 c.p.p.) per uno dei reati indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;

Costituiscono cause di sospensione dalla funzione di componente dell'Organismo di Vigilanza:

- la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati dei numeri da 1 a 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui ai numeri da 1 a 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- l'applicazione di una misura cautelare personale;
- l'applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.

Costituiscono inoltre cause di ineleggibilità e/o decadenza dei componenti dell'Organismo di Vigilanza:

- Il trovarsi in situazioni che gravemente ledano l'autonomia e l'indipendenza del singolo componente dell'OdV in relazione alle attività da lui svolte;
- avere relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il IV grado con componenti del Consiglio di Amministrazione, soggetti apicali in genere e revisori.

I candidati alla carica di membri dell'Organismo di Vigilanza debbono autocertificare di non trovarsi in alcuna delle condizioni indicate dal numero 1 al numero 9 predetti, impegnandosi espressamente a comunicare eventuali variazioni rispetto al contenuto di tali dichiarazioni. In particolare, ogni componente dell'Organo di Vigilanza dovrà consegnare, al momento della sua nomina, una comunicazione con la quale dichiara "di non trovarsi in condizioni di incompatibilità con la carica in ragione dei requisiti individuati nel Modello e, comunque, obbligarsi a comunicare, ai fini delle eventuali valutazioni, la pendenza di procedimenti penali a suo carico, ovvero procedimenti già definiti anche con sentenza di patteggiamento e anche per reati diversi da quelli di cui al Decreto 231/01 e, infine, di dare tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione dell'eventuale sopravvenienza di cause di incompatibilità".

2.2.6. L'attività di reporting dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di garantire la sua piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione, ovvero al suo Presidente.

L'OdV riferisce in merito all'attuazione del Modello ed all'emersione di eventuali criticità:

- i) su base continuativa, direttamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- ii) a cadenza quantomeno annuale, nei confronti del Consiglio di Amministrazione attraverso una sintetica relazione scritta.

La relazione annuale dovrà indicare l'attività svolta nell'anno, sia in termini di controlli effettuati e degli esiti ottenuti che in ordine alle eventuali necessità di aggiornamento del Modello.

L'Organismo di Vigilanza potrà, comunque, nell'ambito delle attività sensibili e qualora lo ritenga necessario ai fini dell'espletamento delle proprie funzioni, effettuare controlli c.d. "a sorpresa".

L'OdV potrà chiedere di essere sentito dal Consiglio di Amministrazione ogniqualvolta ritenga opportuno interloquire con detto organo; del pari, all'OdV è riconosciuta la possibilità di chiedere chiarimenti ed informazioni al Consiglio di Amministrazione.

D'altra parte, l'OdV potrà essere convocato in ogni momento, previo congruo termine, dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente per riferire su particolari eventi o situazioni inerenti al funzionamento ed al rispetto del Modello.

Gli incontri tra detti organi e l'OdV devono essere verbalizzati dall'OdV e copia dei verbali deve essere custodita dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

2.2.7. Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Allo scopo di agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello organizzativo adottato, tutte le strutture della Fondazione sono tenute ad un obbligo di immediata informativa all'Organismo di Vigilanza, secondo le modalità sotto esposte.

L'obbligo si estende ai seguenti flussi informativi:

- segnalazioni;
- informazioni.

2.2.7.1 Segnalazioni

La Fondazione supporta e incoraggia chiunque, a tutela dei valori di integrità e comportamento etico, intenda segnalare una presunta violazione delle regole dei principi espressi nel modello organizzativo ex D.Lgs 231/2001 e nel codice etico e, in generale, presunte violazioni delle disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea in coerenza con il decreto legislativo 24/2023.

Le presenti disposizioni rispondono agli adempimenti previsti dal decreto c.d. whistleblowing e ha lo scopo di fornire indicazioni sulle modalità per porre in essere una segnalazione e sul processo di gestione delle segnalazioni.

Per i termini e le definizioni di seguito utilizzate, si richiama l'art. 2 del decreto 24/2023.

Oggetto della segnalazione: possono essere oggetto di segnalazione comportamenti, atti o omissioni che ledono l'integrità della Fondazione di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel proprio contesto lavorativo e che consistono in:

1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei seguenti numeri 3), 4), 5) e 6);

2) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);

3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al decreto whistleblowing ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al predetto decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;

5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;

6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei predetti numeri 3), 4) e 5);

Si precisa e si sottolinea che non rientrano nell'oggetto della segnalazione e quindi non verranno applicate le modalità operative e le tempistiche descritte le segnalazioni aventi a oggetto contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un interesse di carattere personale delle persone segnalanti che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con figure gerarchicamente sovraordinate. Sono quindi escluse, ad esempio, le segnalazioni riguardanti le vertenze di lavoro di colleghi, conflitti interpersonali per la persona segnalante ed un altro lavoratore o con superiori gerarchici. Tali situazioni rientrano nella più generale disciplina del rapporto di lavoro e/o di collaborazione o dei rapporti di lavoro con i superiori o i colleghi ed esulano dalle presenti disposizioni.

Si ricorda inoltre che resta ferma l'applicazione delle disposizioni nazionali o dell'Unione europea in materia di segreto professionale medico.

Chi può fare una segnalazione:

- dipendente, collaboratore, volontario o tirocinante retribuito o non retribuito;
- lavoratore autonomo;
- libero professionista e consulente;
- lavoratore o collaboratore di un fornitore;
- soggetto con funzione di amministrazione, direzione, controllo e vigilanza o rappresentanza esercitata anche di fatto;
- candidato (se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali);
- lavoratori in prova;
- ex lavoratore (se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso dei rapporti di lavoro).

Si richiama, in ogni caso, l'art. 3 del decreto 24/2023.

Contenuto della segnalazione: la segnalazione deve essere fatta in buona fede e deve essere circostanziata.

In particolare, è necessario che dalla segnalazione risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto di segnalazione;
- la descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- le generalità o gli altri elementi che consentono di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati;

La segnalazione dovrebbe preferibilmente contenere anche i seguenti elementi:

- le generalità del segnalante con indicazione della posizione a funzione svolta nell'ambito della Fondazione o dal soggetto terzo;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti riportati;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Modalità della segnalazione: le segnalazioni possono essere effettuate in forma identificata o anonima, attraverso i seguenti canali interni:

- posta ordinaria l'attenzione dell'Organismo di Vigilanza, presso la Fondazione Rota al seguente indirizzo:

Fondazione Rota

Riservato all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza

Via Repubblica 1 - 24031 - Almenno San Salvatore (BG)

- posta elettronica al seguente indirizzo:

segnalazioni@fondazionerota.it

L'OdV ha inoltre istituito l'indirizzo email:

odvigilanza@fondazionerota.it

quale canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante.

- incontro diretto con l'Organismo di Vigilanza su richiesta segnalante;
- per via telefonica previa richiesta alla Fondazione del numero riservato dell'Organismo di Vigilanza.

Il segnalante può effettuare, in via residuale, una segnalazione esterna all'ANAC solo se al momento della sua presentazione ricorre una delle seguenti condizioni:

- non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se è obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme alle indicazioni del decreto whistleblowing;
- il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna mediante il canale di segnalazione interno previsto e la stessa non ha seguito nei termini previsti;
- il segnalante ha fondati motivi di ritenere che se effettuasse una segnalazione interna tramite canali previsti, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

La segnalazione esterna viene acquisita da ANAC tramite canali appositamente predisposti. Le informazioni sulle segnalazioni esterne sono pubblicate sul sito dell'ANAC.

Le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del presente decreto e del principio di cui agli

articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018. Se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica registrata o un altro sistema di messaggistica vocale registrato, la segnalazione, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante trascrizione integrale. In caso di trascrizione, la persona segnalante può verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione. Se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica non registrata o un altro sistema di messaggistica vocale non registrato la segnalazione è documentata per iscritto mediante resoconto dettagliato della conversazione a cura del personale addetto. La persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione. Quando, su richiesta della persona segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il personale addetto, essa, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

Gestione della segnalazione: quale sia il canale interno utilizzato, le segnalazioni sono prese in carico dall'Organismo di Vigilanza che ne valuta innanzitutto la rilevanza e procedibilità ai fini del decreto whistleblowing.

L'Organismo di Vigilanza cura la comunicazione con il segnalante:

- dando conferma entro 7 giorni dal ricevimento alla segnalazione e della sua presa in carico;
- fornendo riscontro al segnalante entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento; si precisa che il riscontro da rendersi nel termine di tre mesi può essere anche interlocutorio (in base all'avanzamento dell'istruttoria). In tale ultimo caso, terminata l'istruttoria, gli esiti della stessa saranno comunque comunicati al segnalante;
- richiedendo chiarimenti o informazioni aggiuntive al segnalante ove necessario;
- sentendo, ove opportuno, la persona fisica o il rappresentante della persona giuridica menzionata nella segnalazione come soggetto al quale la violazione è attribuita o comunque implicato nella violazione, ovvero, in caso di sua richiesta in tal senso, sentirla anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

L'Organismo di vigilanza esamina i fatti riferiti nella segnalazione, i documenti eventualmente ricevuti, assume tutte le informazioni necessarie, svolge l'istruttoria avvalendosi eventualmente anche del supporto di società investigative, consulenti esterni e/o di strutture e funzioni interne quando ritenga necessario od opportuno il loro coinvolgimento per l'accertamento dei fatti oggetto di segnalazione.

L'Organismo di vigilanza può contattare il segnalante e convocarlo per un colloquio personale e riservato al fine di ricevere chiarimenti o spiegazioni su quanto segnalato.

L'Organismo di vigilanza può compiere l'audizione di altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati e svolgere ogni altra attività ritenuta opportuna per l'accertamento della segnalazione.

L'Organismo di vigilanza archivia le segnalazioni non rilevanti ai sensi del decreto whistleblowing inoltrando eventualmente le stesse alle altre direzioni della Fondazione competenti.

Sebbene la Fondazione ritenga preferibili segnalazioni non in forma anonima tuttavia sono ammesse anche segnalazioni anonime. Qualora dovesse pervenire una segnalazione in forma anonima l'Organismo di vigilanza avrà la possibilità di valutare l'opportunità di tenere in debita considerazione tale segnalazione, purché le stesse risultino contenenti dati, fatti e informazioni circostanziate. Le segnalazioni anonime, ove circostanziate, sono equiparabili a quelle ordinarie.

In ogni caso, ove i fatti riportati siano ritenuti verosimili (anche a seguito di una solamente sommaria verifica) e comunque aventi un rilievo penale, l'OdV svolgerà le proprie attività in modo coordinato con la Magistratura e/o degli Organi inquirenti, ai quali l'OdV, anche attraverso il Presidente del Consiglio di Amministrazione, valuterà l'opportunità di far pervenire idonea informativa e/o esposto e/o querela.

Decisione sulla segnalazione: al termine dell'attività istruttoria l'Organismo di vigilanza redige una relazione delle attività svolte contenenti la valutazione finale della segnalazione. Le decisioni dell'Organismo di vigilanza consistono principalmente in:

- archiviazione;
- raccomandazione di azioni correttive ai competenti soggetti/organi;
- proposte di provvedimenti disciplinari;
- informazione tempestiva al Consiglio di amministrazione per l'adozione delle opportune azioni, anche di denuncia all'Autorità giudiziaria.

L'organismo di vigilanza archivia le segnalazioni:

- improcedibili;
- infondate o in mala fede;
- di contenuto talmente generico da non permettere una esaustiva e sufficiente verifica in merito alle stesse;
- relative a fatti già noti e oggetto di opportuni azioni di valutazione e disciplinari previste dal presente procedura e dalle normative e disposizione esterne di riferimento.

Le motivazioni della decisione di archiviazione sono formalizzate e debitamente archiviate.

Delle decisioni assunte l'Organismo di vigilanza ne dà informazione a:

- il segnalante quando non anonimo;
- il responsabile della direzione coinvolta;
- il consiglio di amministrazione nel caso di sanzione da applicare a membri del consiglio di amministrazione;
- il responsabile della direzione che gestisce il relativo rapporto contrattuale;
- altri soggetti coinvolti nelle indagini quando l'Organismo di vigilanza lo ritenga opportuno.

Riservatezza della segnalazione e divieto di ritorsione: la Fondazione tutela la riservatezza dell'identità del segnalante dalle persone coinvolte o menzionate nella segnalazione e la confidenzialità delle informazioni contenute nella segnalazione nella relativa documentazione.

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L'identità dei segnalanti e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi direttamente o indirettamente tale identità non possono essere rivelate senza il consenso espresso dello stesso a persone diverse da quelli competenti a ricevere e a dare seguito alle segnalazioni. È fatta salva la comunicazione a enti pubblici e alle autorità pubbliche (ivi comprese quelle amministrative, giudiziarie, di pubblica sicurezza) qualora ne ricorrano i presupposti o la comunicazione sia necessaria per adempiere a un ordine dell'autorità stessa ovvero un obbligo di legge. Tutti coloro che sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a garantirne la massima riservatezza. L'inosservanza dell'obbligo di riservatezza può comportare la responsabilità disciplinare, nonché una responsabilità nei confronti dell'autore della violazione.

Si precisa poi che:

- nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 c.p.p.;

- nel procedimento dinanzi alla Corte dei Conti l'obbligo del segreto istruttorio è previsto sino alla chiusura della fase istruttoria. Successivamente l'identità del segnalante potrà essere disvelata dall'autorità contabile al fine di essere utilizzata nel procedimento stesso;

- l'identità del segnalante non può essere rilevata neanche nell'ambito dei procedimenti disciplinari che dovessero scaturire dalla segnalazione qualora la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Ove, invece, la contestazione disciplinare sia fondata in tutto in parte sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del segnalante alla rivelazione della propria identità. In tale ultimo caso al segnalante verranno comunicate per iscritto le ragioni della rivelazione dei dati riservati; analoga comunicazione verrà fornita al segnalante qualora la rivelazione della sua identità e le informazioni da cui la stessa possa evincersi, direttamente o indirettamente, risulti indispensabile anche al fine della difesa di qualsiasi persona coinvolta.

L'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione è tutelata fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto alle medesime garanzie previste in favore del segnalante.

La Fondazione si impegna a tutelare contro qualsiasi forma di ritorsione discriminazione o penalizzazione per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione il segnalante e le persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante e che sono legate da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado, nonché i colleghi di lavoro del segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo dello stesso e che hanno con lui un rapporto abituale e corrente, nonché gli enti di proprietà del segnalante o per i quali lo stesso lavora e gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del predetto segnalante.

Per ritorsione o discriminazione ai fini del decreto whistleblowing si intendono comportamenti, atti o omissioni che provocano direttamente o indirettamente un danno al segnalante e che siano strettamente collegate alla segnalazione, quali licenziamenti, demansionamenti, trattamenti sfavorevoli, (il decreto indica quali ritorsioni a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti; b) la retrocessione di grado o la mancata promozione; c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la

modifica dell'orario di lavoro; d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa; e) le note di merito negative o le referenze negative; f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria; g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo; h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole; i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione; l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine; m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi; n) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro; o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi; p) l'annullamento di una licenza o di un permesso; q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici).

Il segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal decreto whistleblowing se al momento della divulgazione pubblica ricorra una delle seguenti condizioni:

- il segnalante ha previamente effettuato la segnalazione interna o esterna o direttamente una segnalazione esterna alle condizioni con le modalità previste dal decreto whistleblowing e non ha ricevuto riscontro nei termini previsti;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione possa comportare il rischio di ritorsioni o non possa avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto.

Le misure di protezione si applicano solo se:

- al momento della segnalazione, denuncia all'autorità o divulgazione pubblica, il segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere e rientrassero nell'ambito soggettivo del decreto whistleblowing;
- la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata sulla base di quanto previsto dal decreto whistleblowing.

Le suddette tutele non sono garantite nel caso su cui si è accertata anche con sentenza di primo grado la responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione o calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, ovvero la sua responsabilità civile per lo stesso titolo nel caso di dolo o colpa grave.

La Fondazione garantisce adeguata protezione alle persone accusate in mala fede censurando simili condotte. La Fondazione si riserva ogni azione nei confronti di chi effettua una segnalazione infondata con dolo e colpa grave.

I segnalanti, ovvero i soggetti interessati dalla segnalazione, possono segnalare all'ANAC le eventuali ritorsioni subite in conseguenza della segnalazione. È istituito presso l'ANAC l'elenco degli enti del terzo settore che forniscono ai segnalanti misure di sostegno. Tali misure di sostegno consistono anche in informazioni, assistenza e consulenza a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione delle persone offerta dalle disposizioni normative nazionali e quelle europee e sui diritti della persona coinvolta ed anche sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

Le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previsti dal decreto whistleblowing non sono valide, salvo che siano effettuate nelle forme e nei modi di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile.

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

2.2.7.2 Informazioni

L'Organismo agisce in modo da garantire gli autori delle segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione, penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle stesse, assicurando loro la riservatezza circa l'identità, fatti, comunque, salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Fondazione o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Ogni informazione e segnalazione prevista nel presente Modello è conservata dal competente Organismo di Vigilanza in un apposito archivio informatico e/o cartaceo. A carico dei componenti/del componente dell'Organismo di Vigilanza vige l'obbligo assoluto e inderogabile di mantenere il segreto sulle attività svolte e sulle notizie di cui vengano a conoscenza nell'esercizio del loro mandato, salvo quanto specificamente previsto nel paragrafo precedente.

2.3. Sistema disciplinare

L'introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio dei comportamenti realizzati in violazione del Modello organizzativo da parte del personale, costituisce, ai sensi dell'art. 6 secondo comma lettera e) e dell'art. 7, comma quarto, lett. b) del Decreto, un requisito fondamentale dello stesso Modello organizzativo per consentire l'esonero della responsabilità amministrativa della Fondazione stessa.

Il sistema è diretto a sanzionare il mancato rispetto dei principi indicati nel presente Modello, comprensivo di tutti i documenti che ne costituiscono parte integrante, nonché di tutte le procedure della Fondazione, volti a disciplinare in maggior dettaglio l'operatività nell'ambito delle aree a rischio reato e/o strumentali.

Presupposto sostanziale del potere disciplinare della Fondazione è la commissione della violazione da parte del personale.

Requisito fondamentale delle sanzioni è la loro proporzionalità rispetto alla violazione rilevata, proporzionalità che dovrà essere valutata in ossequio a due criteri:

- la gravità della violazione;
- la tipologia di rapporto di lavoro instaurato con il prestatore (subordinato, parasubordinato, ecc.), tenuto conto della specifica disciplina sussistente sul piano legislativo e contrattuale.

L'introduzione di un sistema di sanzioni proporzionate alla gravità della violazione e con finalità deterrenti rende efficiente l'azione di vigilanza del competente Organismo di Vigilanza e garantisce l'effettiva osservanza del Modello organizzativo.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde sia dalla rilevanza penale della condotta, sia dalla conclusione dell'eventuale procedimento penale avviato dall'Autorità Giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare integri una fattispecie di reato, rilevante o meno ai sensi del Decreto.

Pertanto, l'applicazione delle sanzioni potrà avere luogo anche se il Destinatario abbia posto in essere esclusivamente una violazione dei principi sanciti dal Modello organizzativo o dal Codice Etico, come sopra ricordato.

La Fondazione interverrà tempestivamente alla violazione delle regole di condotta anche se il comportamento non integra gli estremi del reato ovvero non determina responsabilità diretta dell'ente medesimo.

2.3.1. Rilevanza delle trasgressioni

La trasgressione alle disposizioni contenute nel presente modello e nei Codice Etico costituisce, per il personale dipendente medico, paramedico ed amministrativo, violazione del dovere di rispettare l'impostazione e la fisionomia propria della struttura e dell'obbligo di attenersi alle disposizioni impartite dalla Fondazione secondo la struttura organizzativa interna e di osservare in modo corretto i propri doveri, così come è stabilito dai C.C.N.L. per il personale dipendente e per il personale non medico delle strutture sanitarie.

2.3.2. Sanzioni applicabili

Le trasgressioni del Modello sono accertate e sanzionate, rispettivamente, ai sensi dei predetti C.C.N.L.

La violazione del Modello che abbia determinato l'iscrizione del dipendente e/o della Fondazione privata nei registri degli indagati della competente Procura della Repubblica costituisce sempre infrazione con carattere di particolare gravità ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. dei C.C.N.L.

2.3.3. Modalità di applicazione dei provvedimenti disciplinari

I provvedimenti disciplinari sono adottati, in ogni caso, da parte dell'Amministrazione, in conformità e secondo le procedure previste dall'art. 7, L. 20 maggio 1970 n. 300.

I predetti contratti devono contenere specifiche clausole per la immediata risoluzione in caso di grave violazione del Modello.

2.3.4. Estensione delle responsabilità

In caso di accertamento di una grave trasgressione al Modello, l'Amministrazione della Fondazione procede disciplinarmente, ai sensi e per gli effetti delle norme di legge e dei C.C.N.L. negli articoli di questo Capo richiamate, nonché, ricorrendone il caso, nei confronti del diretto superiore o del responsabile dell'unità funzionale o dell'area amministrativa per accertare eventuale colpa "in vigilando".

2.3.5. Provvedimento a carico degli Amministratori

La violazione del presente Modello che astrattamente integri ipotesi di reato da parte degli Amministratori può determinare, ove connotata da gravità, la decadenza dalla carica e da qualsiasi diritto anche economico a discrezione del Consiglio di Amministrazione, che voterà a maggioranza, senza la partecipazione dell'Amministratore interessato.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza semplice, può anche determinare una sanzione pecuniaria a carico dell'Amministratore, al cui pagamento sono obbligati in solido, non inferiore ad un terzo del vantaggio economico, stimato come profitto per l'Ente, derivante dalla violazione che astrattamente integri una ipotesi di reato e la decadenza dalla carica e da qualsiasi diritto anche economico.

2.3.6. Rivalsa

La Fondazione si riserva, in ogni caso, di agire nelle sedi competenti contro chiunque abbia commesso reati nel contesto dell'attività aziendale.

2.4. Misure a tutela del segnalante

Con riferimento alle segnalazioni di condotte che possano essere rilevanti ai sensi del D.Lgs 231 o di violazioni del Modello, effettuate all'OdV, l'OdV assicura che tali segnalazioni vengano gestite garantendo la riservatezza del segnalante e il rispetto della normativa sulla privacy, fatti salvi esclusivamente (i) l'eventuale dovere di comunicare l'identità del segnalante per adempiere ad obblighi di legge, (ii) la comunicazione dell'identità del segnalante al Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dalla procedura di gestione delle segnalazioni all'OdV, (iii) l'eventuale applicazione, ai sensi dell'art. 6 comma 2-bis let. d) del D.Lgs. 231, delle sanzioni previste dal presente sistema disciplinare nel caso di segnalazioni che si rivelino infondate ed effettuate con dolo o colpa grave (casi di segnalazioni calunniose o diffamatorie).

L'art. 6 comma 2-bis let. c) del D.Lgs. 231 vieta qualunque atto di ritorsione o discriminazione, diretta o indiretta, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

Pertanto, è fatto divieto di comminare eventuali licenziamenti ritorsivi o discriminatori, demansionamenti, trasferimenti nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria, sanzione disciplinare o misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro del segnalante. Tali sanzioni, misure o provvedimenti sono nulle ai sensi dell'art. 6 comma 2-quater del D.Lgs. 231.

Inoltre, si rammenta che, ai sensi dell'art. 6 comma 2-quater del D.Lgs. 231 *“È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa”* e che, ai sensi dell'art. 6 comma 2-ter del D.Lgs. 231 *“l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo”*.

L'OdV, nell'esercizio dei propri compiti di vigilanza sulla corretta applicazione del Modello e sul rispetto del D.Lgs. 231, vigila in particolare sul rispetto (da parte dell'Ente e delle competenti funzioni aziendali informate dall'OdV delle segnalazioni ricevute dall'OdV ai sensi e nelle modalità del Modello) degli art. 6 comma 2-bis, 2-ter e 2-quater del D.Lgs. 231 e dei principi in merito alla tutela del segnalante (c.d. whistleblower) di cui al punto 51 dell'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190.

In tale attività di vigilanza, l'OdV effettua verifiche puntuali o a campione, in occasione delle proprie riunioni periodiche o anche al di fuori di tali riunioni periodiche, qualora ne ravvisi la necessità, per controllare il trattamento riservato ai dati dei segnalanti e per accertare che i segnalanti non abbiano subito misure ritorsive, discriminatorie o penalizzanti in conseguenza della segnalazione effettuata.

Qualora l'OdV dovesse riscontrare violazioni a tali articoli del D.Lgs. 231 o a tali principi di tutela, dovrà segnalarlo prontamente al Consiglio di Amministrazione, affinché valutino l'adozione degli opportuni provvedimenti previsti dal sistema disciplinare.

E infatti, ai sensi dell'art. 6 comma 2-bis let. d) del D.Lgs. 231, sono previste *“sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate”*.

2.5. Diffusione del Modello

Ai fini dell'efficace attuazione del Modello organizzativo, è obiettivo della Fondazione garantire verso tutti i Destinatari del Modello medesimo una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute. Tutto il personale dell'Istituto nonché i soggetti apicali, consulenti, fornitori, collaboratori e partner commerciali sono tenuti ad avere piena conoscenza sia degli obiettivi di correttezza e trasparenza che si intendono perseguire con il Modello organizzativo sia delle modalità attraverso le quali la Fondazione ha inteso perseguirli. Obiettivo di carattere particolare è poi rappresentato dalla necessità di garantire l'effettiva conoscenza delle prescrizioni del Modello e le ragioni sottese ad un'efficace attuazione nei confronti di risorse le cui attività sono state riscontrate a rischio.

Il modello verrà quindi pubblicato sul sito ufficiale della Fondazione e nella piattaforma elettronica aziendale che consente pubblicazione di documentazione con attestazione di avvenuta lettura. Tutti coloro che operano nella struttura ne verranno informati.

La stessa procedura dovrà essere seguita al momento di eventuali modifiche ed aggiornamenti significativi del modello.

Dovranno inoltre essere idoneamente informati i neo assunti e coloro che vengono spostati a diverso incarico aziendale.

2.5.1. La formazione

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto terrà conto, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano e dell'avere o meno funzioni di rappresentanza nell'ambito della Fondazione.

Il livello di formazione è caratterizzato da un diverso approccio e grado di approfondimento, in relazione alla qualifica dei soggetti interessati e al grado di coinvolgimento degli stessi nelle attività sensibili indicate nel Modello.

La partecipazione ai processi formativi sopra descritti sarà documentata attraverso un'attenta registrazione delle presenze ad eventuali incontri formativi.

2.5.2. Informazione a consulenti, fornitori, collaboratori

Consulenti, fornitori, collaboratori e partner commerciali devono essere informati del contenuto del Codice Etico e del Modello evidenziando l'esigenza che il loro comportamento sia conforme.

2.6. Aggiornamento del Modello

Il Decreto espressamente prevede la necessità di aggiornare il Modello di organizzazione, gestione e controllo, al fine di renderlo costantemente adeguato alle specifiche esigenze dell'ente e della sua concreta operatività. Gli interventi di adeguamento e/o aggiornamento del Modello saranno realizzati essenzialmente in occasione di:

- modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 231/2001, nonché ai reati ed agli illeciti amministrativi rilevanti ai sensi del medesimo Decreto;
- violazioni del Modello e/o rilievi emersi nel corso di verifiche sull'efficacia del medesimo;
- profonde modifiche della struttura organizzativa dell'ente ovvero da mutamenti nella strategia d'impresa derivanti da nuovi campi di attività intrapresi.

L'aggiornamento del Modello e, quindi, la sua integrazione e/o modifica, spetta al medesimo organo dirigente cui il legislatore ha demandato l'onere di adozione del Modello medesimo. La semplice "cura" dell'aggiornamento, ossia la mera sollecitazione in tal senso e non già la sua diretta attuazione spetta invece all'Organismo di Vigilanza.

2.7. Documenti che implementano il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Vengono di seguito indicati i documenti che costituiscono parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo:

- Carta dei servizi tariffario e contratti di ingresso
- Statuto
- Organigramma
- Codice Etico

SEZIONE TERZA – I REATI

3. Capo A - Reati contro la Pubblica Amministrazione e di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

3.1. Scopo

Il presente Capo A si riferisce ai comportamenti posti in essere dagli organi sociali, dai dipendenti, collaboratori e consulenti della Fondazione nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con l'autorità giudiziaria. Obiettivo delle regole stabilite nel presente capo è di garantire condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ed in particolare delle fattispecie di "concussione" e "corruzione" richiamate dall'art. 25 del D. Lgs. 231/2001, nonché di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria di cui all'art. 25 decies.

3.2. La tipologia dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24, 24 bis , 25 e 25 decies del Decreto legislativo 231/2001)

Si riporta di seguito, con finalità informative, una breve descrizione dei principali reati contemplati negli art. 24, 24 bis, 25 e 25 decies del "Decreto".

a. Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.).

Il reato punisce il fatto di chi, essendo estraneo alla Pubblica Amministrazione ed avendo ottenuto dallo Stato, da altro Ente pubblico o dalla Comunità europea, finanziamenti, comunque denominati, destinati a favorire la realizzazione di opere o attività di pubblico interesse, non li destina agli scopi previsti. La mancata destinazione del finanziamento erogato allo scopo previsto è indipendente dall'arco temporale trascorso tra domanda, concessione ed erogazione: il reato può pertanto configurarsi anche con riferimento a finanziamenti ottenuti in passato ed utilizzabili ora. Il reato in parola può essere in concreto commesso direttamente da chi, in base al valore dell'operazione, ha il potere di deliberare la destinazione dei fondi, con la collaborazione del settore amministrativo/finanziario. Suddetta ipotesi incriminante, inoltre, costituisce un c.d. reato comune, ovvero commettabile da chiunque.

b. Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni a danno dello Stato, di altro Ente pubblico e delle Comunità Europee (art. 316-ter c.p.).

Il reato si configura nei casi in cui si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti pubblici o dalla Comunità europea mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute. A differenza della malversazione (che punisce l'utilizzo illegittimo dei finanziamenti concessi), il reato in esame si realizza semplicemente con l'indebito ottenimento di quanto richiesto e la condotta dell'agente deve inserirsi in un procedimento amministrativo volto ad ottenere erogazioni da parte dello Stato, di enti pubblici o della Comunità Europea. Il reato si configura in via alternativa a quello di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640 bis c.p.).

c. Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.).

Il reato si configura qualora attraverso artifici o raggiri ed in tal modo inducendo taluno in errore, si consegua un ingiusto profitto, in danno dello Stato, di altro Ente pubblico o della Comunità europea. Il reato si realizza ad esempio quando, partecipando a gare pubbliche, un soggetto fornisce informazioni non veritiere anche mediante l'utilizzo di documentazione alterata. Tale tipologia di reato può essere commessa in ogni ambito aziendale, soprattutto in quelli che sono impegnati nell'ottenimento di concessioni, licenze ed autorizzazioni da parte della P.A., nella gestione delle risorse umane per l'ottenimento di agevolazioni contributive,

assistenziali e previdenziali, nelle dichiarazioni e liquidazioni di tributi. Occorre peraltro sottolineare come il soggetto che pone in essere gli artifici e raggiri, tali da non rendere intelligibile la realtà, può anche essere diverso da colui che trae i benefici dall'atto di disposizione della Pubblica Amministrazione (le occasioni di commissione di tale reato dipenderanno dalla quantità, frequenza e tipologia di rapporti telematici con la Pubblica Amministrazione, nonché dagli strumenti usati).

d. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.).

Il reato si configura qualora la condotta di truffa sopra descritta abbia ad oggetto finanziamenti pubblici, comunque denominati, erogati dallo Stato, da altri Enti pubblici o dalla Comunità Europea. Il reato si realizza quando un soggetto al fine di ottenere finanziamenti pubblici ponga in essere artifici o raggiri, anche mediante l'utilizzo di documentazione falsa o artefatta, comunicando dati o informazioni non corrispondenti al vero.

La fattispecie in parola differisce rispetto a quelle precedentemente descritte ai sensi degli artt. 640, co. 2 n. 1 c.p. e 316 ter c.p. rispettivamente per la diversa natura del profitto e per le diverse e più gravi modalità della condotta, che nella fattispecie in esame risulta più marcatamente connotata da comportamenti fraudolenti. Occorre peraltro sottolineare che la varietà delle possibili modalità di commissione dell'illecito comporta che lo stesso possa essere commesso non solo dai soggetti con poteri di rappresentanza, ma anche da altri soggetti con visibilità esterna, sia dipendenti che non (es. consulenti) purché riferibili, in qualche modo, alla sfera di vigilanza della società.

e. Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art.640-ter c.p.).

Il reato si configura quando chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza averne il diritto su dati, informazioni o programmi in esso contenuti, ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro Ente pubblico. Tale illecito può realizzarsi ad esempio quando, dopo aver ottenuto un finanziamento, venisse violato un sistema informatico di un ente pubblico allo scopo di inserire un importo relativo a finanziamenti superiore a quello legittimamente ottenuto.

f. Concussione (art. 317 c.p.).

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o del suo potere, costringa o induca taluno a dare o promettere indebitamente, a sé o a altri, denaro o altra utilità. Il reato in esame è proprio del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio e si realizza esclusivamente quando un Dipendente o un terzo incaricato della società, nell'interesse o a vantaggio della medesima, concorra alla commissione dell'illecito.

g. Corruzione (artt. 318-319-319 quater c.p.).

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio si faccia dare o promettere, o induca a farlo, per sé o per altri, denaro o altra utilità per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio ovvero per compiere atti contrari ai suoi doveri di ufficio. Il reato si realizza anche quando l'offerta o la promessa indebita sia formulata per atti (conformi o contrari ai doveri dell'ufficio) già compiuti dal funzionario pubblico. Il reato di corruzione si differenzia in modo netto da quello di concussione poiché in quest'ultimo il soggetto subisce un comportamento illegittimo del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio. La corruzione implica invece un accordo ed un vantaggio reciproco per ciascuno dei soggetti coinvolti. Secondo quanto stabilito dall'art. 319 bis c.p., le ipotesi di corruzione possono manifestarsi nella forma aggravata, quando l'accordo criminoso tra il pubblico ufficiale e il privato corruttore ha per oggetto la stipulazione di contratti nei quali è parte la stessa amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene. Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

h. Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.).

Il reato si configura nel caso in cui la Fondazione sia parte di un procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) e, al fine di ottenere vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere o altro funzionario a qualunque titolo coinvolto nella gestione del procedimento) offrendo o promettendo denaro o altra utilità. Il reato in parola è punito più gravemente della corruzione semplice.

i. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).

Il reato si configura quando chiunque offra o prometta denaro ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per indurlo a compiere un atto contrario o conforme ai doveri d'ufficio, qualora la promessa o l'offerta non vengano però accettate da quest'ultimo. Il reato si configura anche quando la promessa o l'offerta da parte del privato sia sollecitata dal pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio.

j. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti Internazionali o degli organi delle Comunità Europee o di Assemblee Parlamentari Internazionali o di Organizzazioni Internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati membri (art. 322 bis c.p.).

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;
- 5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
- 5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

k. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.).

La fattispecie penale incriminatrice di cui in oggetto ha una natura sussidiaria in quanto trova applicazione soltanto quando il fatto non è riconducibile ad un'altra figura criminosa (se il fatto non costituisce più grave reato). L'elemento oggettivo del reato è rappresentato da una condotta che consiste nell'uso della violenza o minaccia oppure nella promessa del denaro od altra utilità al fine di indurre la persona (con facoltà di non rispondere) chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, a rendere dichiarazioni mendaci o a non rendere dichiarazioni. L'art. 377bis intende, infatti, garantire che tutti coloro i quali siano chiamati a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento non subiscano pressioni o coercizioni tali da spingerli a rendere dichiarazioni mendaci o a non rendere dichiarazioni.

I. Traffico di influenze illecite (articolo 346 bis c.p.)

Il reato si configura quando chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Tale illecito può realizzarsi anche nei confronti di chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

Le pene previste sono aumentate se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio, ovvero, se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

3.3. Principali aree di attività a rischio di commissione dei reati

I reati sopra elencati hanno quale presupposto fondamentale l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione e lo svolgimento di attività concretanti una pubblica funzione o un pubblico servizio o il coinvolgimento in attività dell'autorità giudiziaria. Nell'ambito della definizione di "Pubblica Amministrazione" devono intendersi incluse anche le pubbliche amministrazioni di Stati esteri e di entità sopranazionali (Comunità Europea).

Sono state analizzate e vengono, di seguito, indicate le aree operative ed i procedimenti che si ritengono maggiormente esposti al rischio nell'ambito della Fondazione:

1. rapporti con la PA, relativi allo svolgimento delle attività di assistenza sanitaria, di assistenza socio- sanitaria, di assistenza sociale;
2. rapporti con gli Enti pubblici per l'ottenimento di accreditamenti, autorizzazioni ed altri titoli abilitativi all'esercizio di attività della Fondazione;
3. la gestione delle pratiche relative ai ricoveri e alle prestazioni da tariffare e fatturare alla P.A.;
4. la gestione del contenzioso nelle varie sedi di interesse per la Fondazione (penale, civile, amministrativo, tributario, arbitrale);
5. la richiesta e la gestione di contributi o finanziamenti erogabili da Enti pubblici;
6. la gestione degli adempimenti di tipo amministrativo, fiscale e previdenziale.

In connessione alle predette attività sono stati individuati i seguenti processi sensibili:

1. procedure di accreditamento e ottenimento delle autorizzazioni, comprese le eventuali verifiche ispettive dell'ente pubblico di riferimento, che consentano all'ente di ottenere vantaggi economici;

2. processi tecnico – amministrativi per l’ottenimento di contributi o finanziamenti pubblici;
3. processi informatici relativi alla rendicontazione delle prestazioni e delle presenze degli ospiti della Fondazione.

3.4. Richiamo e rinvio al Codice Etico

Nella presente Parte terza, oltre agli specifici principi di comportamento relativi alle aree di rischio sopra indicate, devono intendersi integralmente richiamati i principi di comportamento previsti dal Codice Etico adottato alla cui osservanza tutti gli Amministratori, i dirigenti, i dipendenti ed i collaboratori anche esterni ed i partner della Fondazione sono tenuti. Particolare rilevanza assumono i principi generali di “Integrità e Trasparenza”, “Correttezza ed Onestà” ivi enunciati.

3.5. Destinatari – principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio

Destinatari del presente Capo A sono tutti i soggetti apicali, nonché i dipendenti in linea gerarchica e i collaboratori che operino nelle aree di attività a rischio (di seguito “Destinatari”). Attraverso apposite clausole contrattuali le prescrizioni della presente Parte terza si applicano anche ai collaboratori esterni ed ai partner della Fondazione. A questi ultimi soggetti è fatto obbligo di non subdelegare o subappaltare o comunque di conferire ad altri gli incarichi ricevuti dalla Fondazione, salvo espresso consenso della stessa, che si riserva in proposito la scelta ed il controllo in ordine all’idoneità dei soggetti interessati.

I Destinatari sono tenuti ad osservare i seguenti principi generali:

2.5.3.4. stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l’attività della Fondazione, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione;

2.5.3.5. instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;

2.5.3.6. instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con i terzi in tutte le attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio sulla base di criteri di correttezza e trasparenza che garantiscano il buon andamento della funzione o servizio e l’imparzialità nello svolgimento degli stessi;

2.5.3.7. la trasparenza e l’onestà nel rapporto con l’autorità giudiziaria, con l’impegno a rendere dichiarazioni corrette e veritiere ogni qualvolta richiesto.

A tal fine, nell’ambito dei principi generali di comportamento, è fatto espresso divieto di:

- a.** effettuare elargizioni in denaro a funzionari pubblici italiani o stranieri;
- b.** elargire qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei Paesi in cui l’elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l’indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio alla Fondazione. Gli omaggi, i contributi e le sponsorizzazioni consentiti si devono caratterizzare sempre per l’esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale. I regali offerti, salvo quelli di modico valore, devono essere documentati in modo adeguato per consentire opportune verifiche da parte dell’Organismo di Vigilanza;
- c.** accordare vantaggi di qualsiasi natura (ad es. promesse di assunzione) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze previste al punto precedente;
- d.** effettuare prestazioni o riconoscere compensi di qualsiasi tipo in favore dei Consulenti e dei Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi o in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;

- e. ricevere omaggi, regali o vantaggi di altra natura, ove eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia; chiunque riceva omaggi o vantaggi di altra natura non compresi nelle fattispecie consentite, è tenuto, secondo le procedure stabilite, a darne comunicazione all'Organismo di Vigilanza;
- f. presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati o, in generale, tali da indurre in errore e arrecare un danno allo Stato o ad altro Ente pubblico;
- g. destinare somme ricevute da organismi pubblici a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- h. indurre a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

3.6. Principi di attuazione dei comportamenti descritti

Di seguito sono descritte le modalità di attuazione dei principi sopra richiamati in relazione alle diverse tipologie di reati considerati nella presente Parte terza.

3.6.1. Gestione dell'accreditamento e delle autorizzazioni

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- l'individuazione dei soggetti responsabili della gestione dell'attività in oggetto e l'attribuzione delle relative responsabilità;
- la definizione esaustiva e chiara delle modalità operative di attuazione e gestione dell'accreditamento;
- la definizione di metodologie di archiviazione della documentazione relativa alle attività in oggetto.

3.6.2. Processi tecnico – amministrativi e deliberativi in materia di gestione dei contributi/finanziamenti pubblici

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- Un efficace coordinamento dell'attività di richiesta attraverso la sua concentrazione in una specifica funzione della Fondazione che gestisca tutte le informazioni, le richieste e i rispettivi esiti di agevolazione pubblica e lo specifico provvedimento normativo sul quale si fonda;
- l'individuazione di eventuali vincoli a carico dell'ente beneficiario, previsti dal provvedimento agevolativo di concessione;
- la scelta di collaboratori esterni e di professionisti, eventualmente incaricati di elaborare complesse procedure di accesso a forme di agevolazione pubblica, deve avvenire basandosi su elementi di competenza ed esperienza professionale ed i relativi contratti devono essere definiti per iscritto, in ogni loro condizione, patto e termine; infine i collaboratori sono tenuti alla preventiva accettazione del Codice Etico della Fondazione.

3.6.3. Gestione delle pratiche relative ai ricoveri e alle prestazioni da tariffare e fatturare alla P.A.

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- le modalità d'accesso al sistema finalizzato all'inserimento, alla modifica, al prelievo di dati sui ricoveri e sulle prestazioni o a qualunque intervento sui programmi di rendicontazione;
- utilizzo di password/codice di accesso ai programmi di rendicontazione;
- l'individuazione dei responsabili dell'inserimento e invio dei dati relativi ai ricoveri e agli adempimenti finalizzati alle prestazioni da tariffare e fatturare alla PA;
- l'individuazione di un responsabile del monitoraggio e verifica dei dati raccolti, nonché del loro inserimento nel sistema informatico di rendicontazione, ponendo attenzione sulla sussistenza di tutti i requisiti e presupposti occorrenti, formali e sostanziali.

3.7. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

In relazione alla prevenzione della commissione dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, all'Organismo di Vigilanza, in aggiunta ai generici doveri di controllo dell'osservanza e dell'efficacia del Modello Organizzativo competono i seguenti compiti specifici:

- periodico controllo a campione delle aree di attività sensibili e dei relativi processi di cui al punto precedente. I controlli sono finalizzati alla verifica della corretta applicazione dei principi espressi nel relativo Capo del presente Modello Organizzativo e nel Codice Etico adottati dalla Fondazione;
- monitoraggio dell'efficacia delle procedure interne e delle regole di Corporate Governance per la prevenzione dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- esame di eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari;
- raccolta ed analisi di tutte le informazioni disponibili in riferimento ad eventuali atti giudiziari in cui sia implicato l'ente, in cui siano coinvolti, a qualunque titolo, soggetti facenti capo alla Fondazione;
- per lo svolgimento delle attività sopra elencate all'OdV è garantito il libero accesso, nel rispetto dei principi sanciti dalle norme vigenti in tema di privacy, a tutta la documentazione rilevante della Fondazione.

L'Organismo di Vigilanza deve riportare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia di reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione con cadenza annuale al Consiglio di Amministrazione.

4. Capo B - Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento; delitti in materia di violazione del diritto d'autore

4.1. Scopo

Il presente Capo B si riferisce ai comportamenti posti in essere dagli organi sociali, dai dipendenti, collaboratori e consulenti della Fondazione nell'ambito di attività ritenute "sensibili" rispetto alla commissione di reati:

- in materia di falsità di monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e altri strumenti o segni di riconoscimento,
- in materia di violazione del diritto d'autore.

4.2. La tipologia dei reati

4.2.1. Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

Si riporta di seguito una breve descrizione dei soli reati contemplati nell'art. 25-bis del "Decreto" la cui commissione è ipotizzabile nell'ambito delle attività della Fondazione.

a. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

Ai sensi dell'art. 457 c.p., la sussistenza della buona fede non esclude la configurazione del reato di spendita di monete contraffatte o alterate.

b. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)

Ai sensi dell'art. 464 c.p. si configura il reato di uso di valori di bollo contraffatti alterati anche per chi, pur non avendo partecipato alle operazioni di contraffazione o alterazione di valori bollati, ne faccia semplicemente uso. La pena è ridotta se il possesso di detti valori sia dovuto alla buona fede.

4.2.2. Reati in materia di violazione del diritto d'autore

Si riporta di seguito una breve descrizione dei principali reati contemplati nell'art. 25 novies del "Decreto".

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (artt. 171 e ss. L. 633/41)

Si può astrattamente ipotizzare la commissione del reato di cui all'art. 171 L. 633/41 qualora venissero utilizzate nell'ambito di materiale pubblicitario, sia in forma cartacea che informatica, immagini o altri elementi soggetti a protezione.

È ipotizzabile, inoltre, la commissione del reato di cui all'art. 171 L. 633/41, in riferimento all'installazione, nell'ambito del sistema informativo aziendale di programmi non di proprietà dell'azienda o di cui comunque l'azienda non detenga licenza o diritti.

È punito:

Art. 171 L. 633/41:

chi mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

Art 171 bis L. 633/41 1.:

chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE),

Art. 171 bis L. 633/41 2.:

chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

Art. 171-ter L. 633/41 1.:

È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

g) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

Art. 171-ter L. 633/41 2.:

È punito chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a.bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

4.3. Principali aree di attività a rischio di commissione dei reati

L'area di attività considerata più specificatamente a rischio in relazione, rispettivamente, ai reati in materia di falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e strumenti o segni di riconoscimento ed ai reati in tema di violazione del diritto d'autore, è l'area amministrativa e finanziaria.

I reati di cui alla presente sezione hanno, infatti, limitate possibilità di accadimento in relazione all'attività dell'Ente e alla sua natura.

Specificatamente per quanto riguarda la prima tipologia di reati (reati in materia di falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e strumenti o segni di riconoscimento), l'unica possibilità di accadimento individuata riguarda il possibile involontario utilizzo di denaro o valori bollati falsi.

Per ciò che concerne invece i reati in tema di violazione del diritto d'autore, vi potrebbero essere casi di violazione dovuti alla proiezione di film o documentari agli ospiti, alla predisposizione del materiale pubblicitario e del sito internet della Fondazione, all'installazione, nell'ambito del sistema informativo della Fondazione, di programmi non di proprietà della Fondazione o di cui comunque non detenga licenza o diritti.

4.4. Richiamo e rinvio al Codice Etico

Nel presente Capo, oltre agli specifici principi di comportamento relativi all'area di rischio sopra indicata, devono intendersi integralmente richiamati i principi di comportamento previsti dal Codice Etico adottato alla cui osservanza tutti gli Amministratori, i dipendenti ed i collaboratori della Fondazione sono tenuti. Particolare rilevanza assumono i principi generali di "Legalità" e "Correttezza ed onestà" enunciati nel Codice Etico e le regole di comportamento da osservare in particolare da amministratori, dipendenti e collaboratori ivi individuate.

4.5. Destinatari Capo – principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio

Destinatari del presente Capo sono il Direttore amministrativo, ed i suoi collaboratori (segreteria e amministrazione), le coordinatrici dei servizi, il personale incaricato delle attività di animazione, nonché i collaboratori interni ed esterni, che operino nell' area di attività a rischio (di seguito "Destinatari"). Ai Destinatari è fatto espresso obbligo di tenere un comportamento corretto, trasparente, nel rispetto delle norme di Legge e delle procedure della Fondazione, in relazione alle attività finalizzate alla gestione delle attività amministrative e di animazione.

4.6. Principi di attuazione dei comportamenti descritti

Nonostante le limitate possibilità di accadimento dei reati considerati in relazione all'Ente, sono state prese in considerazione puntuali misure preventive da adottare; tali misure spaziano dalla delimitazione dei soggetti legittimati ad effettuare le operazioni interessate all'imposizione di cautele nello svolgimento delle operazioni stesse.

4.6.1. Gestione del denaro e dei valori bollati

Per quanto riguarda il reato di "falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento" si stabilisce che:

- è fatto divieto di ricevere o effettuare pagamenti in contanti per importo superiore ad Euro 999,00;
- le operazioni in contanti vanno gestite solo da personale specificatamente autorizzato;
- in caso di individuazione di denaro falso, vanno effettuate le denunce del caso.

4.6.2. Predisposizione del materiale pubblicitario e del sito internet

La predisposizione del materiale pubblicitario e del sito internet della Fondazione è affidata ad un operatore specifico all'interno della Fondazione. Il responsabile interno che richiede la predisposizione del materiale pubblicitario e Responsabile informatico che presiede alla gestione del sito internet sono tenuti a verificare costantemente l'operato del dipendente incaricato alla suddetta funzione.

4.6.3. Installazione, nell'ambito del sistema informativo, di programmi non di proprietà dell'ente o di cui comunque la Fondazione non detenga licenza o diritti

Per la prevenzione del reato in oggetto è disposto il divieto d'installazione di programmi informatici di cui la Fondazione non detenga le licenze originali. Particolare cura andrà osservata per garantire che anche i dipendenti che lavorano in smart working non operino con programmi di cui non abbiano licenze originali.

4.7. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Per quanto riguarda i compiti dell'Organismo di Vigilanza, questi si articolano nei seguenti adempimenti fondamentali:

- monitoraggio dell'efficacia delle procedure interne per la prevenzione dei reati in materia di falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e strumenti o segni di riconoscimento, in materia di violazione di diritti d'autore;
- esame di eventuali segnalazioni provenienti da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari.

L'Organismo di Vigilanza deve riportare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo con cadenza annuale al Consiglio di Amministrazione.

5. Capo C - Reati societari

5.1. Scopo

Il presente Capo C si riferisce ai comportamenti posti in essere dagli organi sociali, dai dipendenti, collaboratori e consulenti della Fondazione nell'ambito di attività ritenute "sensibili" rispetto alla commissione di reati societari. Obiettivo delle regole stabilite nel presente capo è di garantire condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati societari richiamati dall'art. 25 ter del D. Lgs. 231/2001.

5.2. La tipologia dei reati societari

Si riporta di seguito una breve descrizione dei principali reati contemplati nell'art. 25-ter del "Decreto".

a. False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.).

I due reati di false comunicazioni sociali sono reati propri quasi totalmente coincidenti che si differenziano solo per il verificarsi o meno di un danno patrimoniale per i soci o i creditori. In quanto reati "propri", possono essere commessi direttamente solo dai soggetti espressamente indicati dalla legge; per questo motivo i due reati in parola sussistono se almeno uno degli amministratori è consapevole delle condotte criminose poste in essere.

L'art 2621 c.c. disciplina e punisce una condotta contravvenzionale dolosa (fattispecie di pericolo in seguito alla quale non si realizza un danno patrimoniale per soci e/o creditori), l'art. 2622 c.c. disciplina e punisce il reato di danno (danno patrimoniale). Le fattispecie in parola si realizzano con l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla Legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali che, ancorché oggetto di valutazione, non siano veritieri e possano indurre in errore i Destinatari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico; ovvero l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla Legge.

Si precisa che:

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene;
- la punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico d'esercizio al lordo delle imposte non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%; in ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate differiscono in misura non superiore al 10% di quella corretta;
- la responsabilità si estende anche all'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
- soggetti attivi del reato sono gli Amministratori, i direttori generali, i Sindaci ed i liquidatori (reato proprio). I reati in esame, pertanto, possono essere commessi sia quando il responsabile formale della formazione del bilancio non tiene conto delle indicazioni fornite dalla funzione amministrativa che predispone il bilancio stesso, sia quando utilizza la complicità di tale

funzione, o anche quella delle funzioni che forniscono i dati, per rappresentare i fatti in modo difforme dalla realtà;

- Il reato di cui all'articolo 2622 c.c. è punibile a querela di parte, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici, dell'Unione Europea o che si tratti di società quotate, nel qual caso è prevista la procedibilità d'ufficio.

b. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.).

La fattispecie si concretizza nelle false attestazioni o nell'occultamento di informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società da parte dei responsabili della revisione al fine di conseguire per sé o per gli altri un ingiusto profitto. Sono soggetti attivi del reato i responsabili della società di revisione, ma i componenti degli organi di amministrazione e di controllo della società controllata (Amministratori, Sindaci) o altri soggetti possono essere coinvolti a titolo di concorso nel reato (art. 110 c.p.), se hanno determinato o istigato la condotta illecita del responsabile della società di revisione. È previsto sia un dolo generico (consapevolezza della falsità e intenzione di ingannare i destinatari) sia un dolo specifico (condotta rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto), sia l'idoneità della stessa a trarre in inganno i destinatari delle comunicazioni. L'attestazione del falso si può in concreto manifestare con il dichiarare, diversamente dalla realtà, che la contabilità è stata tenuta in modo regolare, che il bilancio corrisponde alle scritture contabili, che c'è conformità tra le norme dettate per la redazione del bilancio e i criteri seguiti, in generale che esiste conformità legale dell'operato della società soggetta a revisione. La sanzione è aggravata se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale ai Destinatari delle comunicazioni.

c. Impedito controllo (art. 2625 c.c.).

Il reato in parola è proprio degli amministratori e dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, anche se è necessario precisare che, in base ai principi generali, è sempre ipotizzabile il concorso di estranei. La condotta incriminata consiste nell'ostacolare o impedire lo svolgimento delle attività di controllo e/o di revisione - legalmente attribuite ai soci, ad organi sociali o a società di revisione - attraverso l'occultamento di documenti od altri idonei artifici. Detta condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari delle comunicazioni e, sotto questo profilo, è rilevante anche un comportamento di mendacio oppure di silenzio, o il tacere alcune circostanze se in questo consiste un idoneo artificio. Se la condotta cagiona un danno ai soci si applica una sanzione più grave.

d. Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.).

Il reato punisce l'Amministratore che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituisce, anche in maniera simulata, i conferimenti ai soci, ovvero li libera dall'obbligo di eseguirli. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

e. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.).

La Norma, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, punisce la condotta degli Amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per Legge a riserva ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per Legge essere distribuite. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato. Trattasi di reato proprio, essendo soggetti attivi del reato gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale

risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

f. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.).

La Norma tutela l'integrità del capitale sociale e delle riserve indisponibili attraverso il divieto di acquisto (termine da intendersi in senso ampio comprensivo di ogni negozio che determini il trasferimento della titolarità delle azioni) ovvero la sottoscrizione di azioni o quote sociali della società o della controllante, al di fuori dei casi consentiti dalla Legge. Il fatto di reato è integrato quando si determini una effettiva lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per Legge. Alla medesima pena soggiace chi acquista o sottoscrive azioni o quote emesse dalla società controllante fuori dei casi consentiti dalla legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto. Il reato può essere commesso dagli amministratori della società in relazione alle azioni della stessa. Nell'ipotesi in cui le operazioni illecite siano effettuate sulle azioni della società controllante, soggetti attivi del reato sono gli amministratori della controllata, mentre una responsabilità degli amministratori della controllante è configurabile solo a titolo di concorso; anche i soci possono rispondere per il medesimo titolo.

g. Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.).

Il reato si realizza attraverso riduzioni di capitale sociale, fusioni con altre società o scissioni attuate in violazione delle disposizioni di Legge e che cagionino danno ai creditori (reato di evento). Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli Amministratori.

h. Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c. e v. art. 2391 c.c.).

Il reato punisce il fatto dell'Amministratore che, omettendo di rispettare il precetto del primo comma dell'art. 2391 Codice Civile, procura un danno alla società o a terzi. Si tratta di un reato proprio (soggetto attivo qualificato è l'Amministratore o il componente di un consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del Decreto legislativo 58/1998, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al Decreto legislativo n. 58 del 1998, della Legge 12 agosto 1982, n. 576 o del Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124). La condotta consiste nella mancata comunicazione agli altri Amministratori e al Collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, l'Amministratore abbia in una determinata operazione della società; se si tratta di Amministratore delegato, egli deve astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale; se si tratta di Amministratore unico, deve darne notizia alla prima assemblea utile, fermo restando sempre l'obbligo di comunicazione al Collegio sindacale. Il danno, conseguenza dell'operazione compiuta in violazione degli obblighi dettati dall'art. 2391 c.c., ha natura patrimoniale.

i. Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.).

La Norma tutela l'integrità del capitale sociale e l'evento costitutivo del delitto è rappresentato dalla formazione o dall'aumento fittizio del capitale stesso. Il reato (proprio degli Amministratori e dei soci conferenti) presenta tre distinte modalità della condotta:

- (a) attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;
- (b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- (c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società in caso di trasformazione.

j. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.).

Il reato in discorso contempla il fatto del liquidatore che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagiona un danno ai creditori medesimi: qualunque atto di ripartizione che determini l'evento lesivo integra il fatto punibile. È prevista una causa estintiva rappresentata dal risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio. Pur essendo un reato proprio del liquidatore in relazione alla società in liquidazione, è tuttavia congetturabile una situazione di possibile coinvolgimento della responsabilità dell'Ente. Si pensi all'ipotesi che un dirigente della società, nominato liquidatore di una società partecipata dalla società medesima, compia atti di ripartizione a vantaggio di quest'ultima e dannosi per i creditori.

k. Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.).

Il reato, ascrivibile a chi dà o promette denaro o altra utilità nonché a chi lo riceve, si riferisce agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, che, a seguito di tale dazione o promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando danno alla società.

l. Istigazione alla corruzione (art. 2635 bis c.c.)

Commette il reato in esame chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

m. Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.).

Commette il reato in esame chiunque ("reato comune" commettibile anche da soggetti esterni alla società), al fine di conseguire per sé o altri un ingiusto profitto e utilizzando atti simulati o fraudolenti, concorra alla formazione di maggioranze in assemblea che altrimenti non si sarebbero raggiunte. Le condotte punibili possono essere: utilizzo di azioni non collocate; l'esercizio del diritto di voto spettante agli amministratori sotto altro nome; ammissione al voto di soggetti non aventi diritto; non ammissione di soggetti aventi diritto di intervenire; falsificazione del numero degli intervenuti. Perché di tale reato possa rispondere l'organizzazione deve essere stato commesso da amministratori, direttori generali o altri soggetti in posizione apicale.

n. Aggiotaggio (art. 2637 c.c.).

La realizzazione del reato avviene attraverso la diffusione di notizie false o attraverso operazioni o artifici che provochino una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in mercato regolamentato. Il reato si configura altresì qualora le predette notizie false o operazioni possano incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari. È un reato comune che può essere commesso da chiunque.

o. Ostacolo all'esercizio delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 cod. civ.).

Con tale disposizione legislativa il legislatore ha inteso tutelare le funzioni di garanzia e di controllo attribuite dalla legge alle autorità pubbliche di vigilanza. Le fattispecie previste dalla norma sono due:

- false comunicazioni alle Autorità di Vigilanza;
- ostacolo alle funzioni delle Autorità di Vigilanza.

La prima viene integrata quando amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori espongono, nelle comunicazioni all'autorità di vigilanza, fatti non rispondenti al vero ovvero

occultano con altri mezzi fraudolenti fatti che avrebbero dovuto comunicare, con riferimento alla situazione economica, patrimoniale finanziaria.

La seconda attiene a qualunque comportamento tenuto dagli stessi soggetti di cui sopra intenzionalmente volto ad ostacolare le funzioni delle autorità di vigilanza cui si è sottoposti. La condotta può consistere nella omissione di comunicazioni dovute, ma anche manifestarsi con altre modalità.

In entrambe le modalità descritte i soggetti attivi nella realizzazione del reato sono gli Amministratori, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, i Sindaci e i liquidatori.

Possono concorrere nella commissione del reato stesso altri soggetti incaricati di predisporre le comunicazioni dovute alle autorità di vigilanza ovvero soggetti che hanno contatto diretto con le stesse, sempre che la condotta sia posta in essere in concorso con gli amministratori o i liquidatori.

5.3. Principali aree di attività a rischio di commissione dei reati

La tipologia di reati qui individuata si riferisce esplicitamente a forme societarie specifiche, diverse da quella della Fondazione.

Tuttavia non può essere escluso che alcuni dei reati ipotizzati possano essere commessi anche nell'ambito di una realtà quale la Fondazione.

5.4. Richiamo e rinvio al Codice Etico

Nel presente Capo, oltre agli specifici principi di comportamento relativi alle aree di rischio sopra indicate, devono intendersi integralmente richiamati i principi di comportamento previsti dal Codice Etico adottato, alla cui osservanza tutti gli Amministratori, i dipendenti ed i collaboratori sono tenuti. Particolare rilevanza assumono i principi generali di "Integrità e trasparenza", "Correttezza ed onestà" ivi enunciati.

5.5. Destinatari – principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio

Destinatari della presente parte C sono il Presidente e Legale rappresentante, il Consiglio di Amministrazione, il Direttore amministrativo, il direttore operativo, il Responsabile medico, il Revisore legale, il personale di segreteria, nonché i collaboratori che operino nelle aree di attività a rischio (di seguito "Destinatari").

Ai Destinatari è fatto espresso obbligo di:

- a) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di Legge e delle procedure, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire agli *stakeholders* un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione;
- b) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di Legge e delle procedure della Fondazione, al fine di garantire la tutela del patrimonio, ponendo la massima attenzione ed accuratezza nell'acquisizione, elaborazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni, necessarie per consentire ai terzi interessati di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione e sull'evoluzione della sua attività;
- c) osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla Legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale ed agire sempre nel rispetto delle procedure interne dell'Ente che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- d) assicurare il regolare funzionamento della Fondazione e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla Legge;

e) effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla Legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste intraprese;

f) tenere un comportamento corretto e veritiero con gli organi di stampa e di informazione.

Fermi restando gli obblighi di formazione del personale dipendente previsti dal Modello Organizzativo, in occasione di specifiche modifiche al diritto contabile o ai principi contabili utilizzati nella redazione del bilancio di esercizio dovrà essere fornita una specifica formazione al personale coinvolto nei processi di formazione dei predetti documenti.

5.6. Principi di attuazione dei comportamenti descritti

Di seguito sono descritte le modalità di attuazione dei principi sopra richiamati in relazione alle diverse tipologie di Reati societari.

5.6.1. Bilanci ed altre comunicazioni sociali

Per la prevenzione dei reati si prevede che la redazione del bilancio annuale e della relazione sulla gestione debbano essere realizzate in base a specifiche procedure.

Tali procedure dovranno prevedere:

- l'identificazione dei ruoli e delle funzioni coinvolte nella predisposizione dei dati per la formazione del bilancio;
- la tempestiva trasmissione a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e dell'Organismo di vigilanza della bozza di bilancio.

5.6.2. Procedura relativa alla gestione delle verifiche ispettive da parte degli organi di controllo della Pubblica Amministrazione

Nello svolgimento delle attività si dovrà prevedere:

- la definizione di responsabilità e modalità per la gestione delle verifiche ispettive degli organi di controllo;
- la definizione delle regole decisionali, di gestione e di controllo del processo;
- la definizione di norme comportamentali volte ad evitare qualsiasi comportamento od iniziativa che possa risultare ostativa allo svolgimento delle funzioni degli Organi di vigilanza, controllo e decisione;
- la identificazione delle modalità di gestione dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza, per agevolare l'attività di controllo sull'efficacia del Modello organizzativo adottato.

5.7. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

I compiti dell'Organismo di Vigilanza sono i seguenti. Per quanto riguarda il bilancio e le altre comunicazioni sociali, i compiti dell'Organismo di Vigilanza si articolano nei seguenti adempimenti fondamentali:

- monitoraggio dell'efficacia delle procedure interne e delle regole di Corporate Governance per la prevenzione dei reati di false comunicazioni sociali;
- esame di eventuali segnalazioni provenienti da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari;

Per quanto riguarda le altre attività a rischio:

- verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e delle regole di Corporate Governance;
- esame di eventuali segnalazioni provenienti da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari.

L'Organismo di Vigilanza deve riportare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia di Reati societari con cadenza annuale al Consiglio di Amministrazione.

6. Capo D – Reati in materia di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

6.1. Scopo

Il presente Capo D si riferisce ai comportamenti posti in essere dagli organi sociali, dai dipendenti, collaboratori e consulenti della Fondazione nell'ambito di attività ritenute "sensibili" rispetto alla commissione di reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. Obiettivo delle regole stabilite nella presente parte del Modello è di garantire condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati societari richiamati dall'art. 25 octies del D. Lgs. 231/2001.

6.2. La tipologia dei reati societari

Si riporta di seguito una breve descrizione dei principali reati contemplati nell'art. 25-octies del "Decreto".

a. Ricettazione (artt. 648 c.p.).

Si tratta del caso in cui, al fine di procurare per sé o per altri un profitto, si acquistano, ricevono od occultano denaro o cose di provenienza illecita. Il reato sussiste anche per chi si intromette per fare acquistare, ricevere od occultare tali beni. Il reato si consuma indipendentemente dal fatto che esista un procedimento nei confronti di chi ha commesso il delitto da cui i beni provengono (reato principale).

Lo scopo di questa norma è quello di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato principale, nonché quello di evitare la commissione di altri reati principali in conseguenza dei limiti posti alla circolazione dei beni provenienti dai fatti medesimi. Astrattamente potrebbe verificarsi l'acquisto di beni di provenienza delittuosa con vantaggio aziendale e potrebbero avere luogo acquisti con denaro proveniente da attività illecite: nello specifico potrebbero essere disposti, ad esempio, pagamenti relativi a fatture passive per acquisti di beni provenienti da attività illecite e/o siano autorizzati incassi di denaro provenienti da attività illecite.

b. Riciclaggio (artt. 648-bis c.p.).

Si tratta del caso in cui i beni di provenienza illecita vengano trasferiti o sostituiti, o comunque vengano messe in atto operazioni finalizzate ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni. Lo scopo dell'incriminazione del riciclaggio è quello di impedire che gli autori dei reati possano far fruttare i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in circolazione come capitali "depurati" e perciò investibili anche in attività economiche produttive lecite. Il riciclaggio potrebbe concretizzarsi in:

- una condotta tendente a ripulire il denaro, i beni o le altre utilità mediante il compimento di atti negoziali;
- operazioni idonee ad ostacolare l'identificazione dell'illecita provenienza potrebbero essere considerate quelle in grado di intralciare l'accertamento da parte della autorità giudiziaria della provenienza delittuosa dei valori provenienti dal reato, come ad esempio far confluire su un conto corrente della società una somma di denaro provento di reato.

c. Autoriciclaggio (artt. 648-ter 1 c.p.).

Il delitto di autoriciclaggio, che trova fondamento normativo nell'art. 648.ter 1 c.p., è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla legge 15 dicembre 2014, n. 186, segnatamente dal suo art.3, il quale ha altresì inserito tale figura delittuosa all'interno dell'art. 25-octies del d.lgs. n. 231 del 2001, riconducendola al novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti da reato. Sotto il profilo oggettivo, tale disposizione sanziona la

condotta di colui il quale, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative dei proventi delittuosi, ostacolando in concreto l'identificazione della provenienza illecita. Da un punto di vista soggettivo, l'illecito in questione è punibile a titolo di dolo, essendo richiesta la consapevolezza dell'autore del reato della provenienza delittuosa dei beni, e la volontà di ostacolarne l'identificazione mediante un investimento a carattere economico-speculativo.

d. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (artt. 648-ter c.p.).

L'impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita potrebbe concretizzarsi in:

- impiego dei capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie attraverso rapporti con soggetti terzi;
- contratti di acquisto e/o di vendita con controparti, transazioni finanziarie con controparti, investimenti con controparti, sponsorizzazioni.

e. Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 ter c.p.)

L'impiego di carte di credito o di pagamento potrebbe concretizzarsi in:

- . impiego di carte di proprietà di ospiti della Fondazione

6.3. Principali aree di attività a rischio di commissione dei reati

In relazione alla natura e all'attività dell'Ente, le aree di attività a rischio in relazione ai reati oggetto del presente Capo sono la gestione degli acquisti, con le problematiche connesse alla qualifica e valutazione dei fornitori, nonché l'incasso delle rette, con particolare riferimento all'eventualità di pagamenti effettuati in contanti.

6.4. Richiamo e rinvio al Codice Etico

Nel presente Capo, oltre agli specifici principi di comportamento relativi alle aree di rischio sopra indicate, devono intendersi integralmente richiamati i principi di comportamento previsti dal Codice Etico adottato alla cui osservanza tutti gli Amministratori, i dipendenti ed i collaboratori della Fondazione sono tenuti. Particolare rilevanza assumono i principi generali di "Legalità" e "Correttezza ed onestà" come ivi enunciati.

6.5. Destinatari – principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio

Destinatari del presente capo D sono il Presidente e Legale rappresentante, il Consiglio di Amministrazione, il Direttore amministrativo, il direttore operativo, il Responsabile medico, il Revisore contabile, il personale di segreteria, nonché i collaboratori che operino nelle aree di attività a rischio (di seguito "Destinatari"). Ai Destinatari è fatto espresso obbligo di tenere un comportamento corretto, trasparente, nel rispetto delle norme di Legge e delle procedure della Fondazione, in relazione alle attività finalizzate alla gestione degli acquisti di materie prime e di ogni altro bene destinato all'attività della Fondazione.

Sono inoltre destinatari i lavoratori che dovranno astenersi dall'utilizzo di carte, anche espressamente autorizzato, di proprietà degli ospiti.

6.6. Principi di attuazione dei comportamenti descritti

Di seguito sono descritte le modalità di attuazione dei principi sopra richiamati in relazione alla tipologia di reato considerata.

Per la prevenzione dei reati oggetto del presente Capo, tutte le attività connesse all'approvvigionamento di materie prime, farmaci, alimenti, attrezzature e di ogni altro bene destinato all'attività dell'ente debbono prevedere:

- idonee modalità e i criteri per la selezione e la valutazione dei fornitori;

- l'identificazione e la distinzione dei ruoli in relazione alla tipologia di beni da acquistare;
- il minor ricorso e la limitazione all'utilizzo di denaro contante utilizzando in via privilegiata bonifici bancari o soluzioni similari sia per entrate che per effettuazione di spese;
- emissione di ordine scritto da parte dei responsabili degli acquisti;
- verifica del materiale approvvigionato da parte dei responsabili delle funzioni coinvolte.

6.7. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Per quanto riguarda i compiti dell'Organismo di Vigilanza questi si articolano nei seguenti adempimenti fondamentali:

- monitoraggio dell'efficacia delle procedure interne per la prevenzione dei reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- controllo a campione del processo di approvvigionamento, con particolare riferimento agli eventuali acquisti effettuati da fornitori non abituali;
- esame di eventuali segnalazioni provenienti da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari.

L'Organismo di Vigilanza deve riportare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo con cadenza annuale al Consiglio di Amministrazione.

7. Capo E – Delitti contro la personalità individuale e reati connessi all'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

7.1. Scopo

Il presente Capo E si riferisce ai comportamenti posti in essere dagli organi sociali, dai dipendenti, collaboratori e consulenti della Fondazione nell'ambito di attività ritenute "sensibili" rispetto alla commissione di delitti contro la personalità individuale e reati connessi all'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Obiettivo delle regole stabilite nella presente parte è di garantire condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati societari richiamati dall'art. 25 quinquies e 25 duodecies del D. Lgs. 231/2001.

7.2. La tipologia dei delitti

7.2.1. Contro la personalità individuale

Si riporta di seguito una breve descrizione del solo reato contemplato nell'art. 25 quinquies del "Decreto", considerato come potenzialmente commettabile dalla Fondazione.

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. In relazione al reato in parola, l'art. 602 ter del Codice Penale Italiano prevede un aggravio della pena comminata per i reati di cui agli artt. 600, 601 e 602 da un terzo alla metà nei seguenti casi:

- a) se la persona offesa è minore degli anni diciotto;
- b) se i fatti sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi;

c) se dal fatto deriva un grave pericolo per la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa.

Giova sottolineare che la condotta criminosa che configura il reato potrebbe consistere anche nel fatto di ricorrere (o anche semplicemente sostenere) il lavoro obbligato, ovvero nel mero fatto di richiedere al personale di lasciare "depositi" in denaro o di documenti di identità al momento dell'inizio del rapporto di lavoro.

7.2.2. Impiego di cittadini il cui soggiorno sia irregolare

L'art. 25-duodecies del "Decreto" punisce il delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che viene di seguito riportato. Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22 commi 12 e 12 bis del T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, D. Lgs. 286/1998):

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000,00 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;

b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;

c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque svolga un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori, è punito con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Ai fini del primo comma, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti circostanze:

1) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

7.3. Principali aree di attività a rischio di commissione dei reati

La tipologia di attività che la Fondazione svolge determina scarse oggettive possibilità di accadimento dei reati sopra indicati; in concreto, risultano solo ipotizzabili il reato di cui all'art. 600 c.p., e cioè la riduzione o il mantenimento in schiavitù o in servitù ed il reato di impiego alle proprie dipendenze di lavoratori stranieri privi di regolare permesso di soggiorno.

La Fondazione potrebbe altresì essere coinvolta in procedimenti connessi alle attività sopra descritte relative ad enti cui la stessa appalta alcuni servizi interni.

L'area di attività considerata più specificatamente a rischio in relazione ai reati in parola è la gestione delle risorse umane, nello specifico in relazione al processo di assunzione e al trattamento economico del personale, e degli approvvigionamenti, in relazione alla gestione dei rapporti con enti cui vengono affidati servizi interni alla struttura. Si evidenzia anche la possibilità che l'Ente venga accusato di sequestro di persona da parte di familiari di ospiti, in particolare in presenza di rapporti familiari conflittuali, sia in fase di ricovero dell'ospite cui uno dei familiari ritenga di opporsi, sia in fase di dimissione, nel momento in cui la Fondazione non consenta la dimissione di un ospite non avendo ricevuto il consenso da parte del soggetto che ha accompagnato l'ospite stesso nel primo accesso alla struttura.

7.4. Richiamo e rinvio al Codice Etico

Nel presente Capo, oltre agli specifici principi di comportamento relativi alle aree di rischio sopra indicate, devono intendersi integralmente richiamati i principi di comportamento previsti dal Codice Etico adottato alla cui osservanza tutti gli Amministratori, i dipendenti ed i collaboratori della Fondazione sono tenuti. Particolare rilevanza assumono i principi generali di legalità, correttezza ed onestà e responsabilità verso la collettività come ivi richiamati.

7.5. Destinatari – principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio

Destinatari della presente parte E sono il Presidente e Legale rappresentante, il Consiglio di Amministrazione, il Direttore amministrativo, il direttore operativo, il Responsabile medico, le coordinatrici dei servizi, il Revisore contabile, il personale di segreteria, i Sindaci ove nominati nonché i collaboratori che operino nelle aree di attività a rischio (di seguito "Destinatari"). Ai Destinatari è fatto espresso obbligo di tenere un comportamento corretto, trasparente, nel rispetto delle norme di Legge e delle procedure della Fondazione, in relazione alle attività finalizzate ad una responsabile gestione delle risorse umane, con particolare riferimento al processo di assunzione e al trattamento economico del personale.

7.6. Principi di attuazione dei comportamenti descritti

Di seguito sono descritte le modalità di attuazione dei principi sopra richiamati in relazione alle tipologie di Reato considerate. Per la prevenzione dei reati oggetto del presente capo, tutte le attività connesse con la gestione delle risorse umane debbono essere realizzate in base a specifiche procedure della Fondazione.

Tali procedure dovranno prevedere:

- identificazione delle modalità per l'individuazione e la selezione di nuovo personale, per la sua assunzione o per l'avvio di collaborazioni;
- sviluppo delle modalità di controllo relative alla documentazione attestante la regolarità nel permesso di soggiorno del personale cui vengono affidati servizi interni alla struttura;
- l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni vigenti stabilite dalla normativa e dal C.C.N.L. in materia di assunzione e di trattamento normativo ed economico;
- il rispetto dei principi che seguono durante le procedure di assunzione: garanzia della copertura dei posti rispetto alle effettive esigenze dell'attività dell'Ente, ottenimento del migliore rapporto possibile, nell'ambito delle condizioni di mercato, tra le caratteristiche del ruolo da ricoprire e le qualità professionali dei candidati;
- l'obbligo di verificare l'osservanza delle disposizioni di cui al Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (D. Lgs. 286/1998) in fase di selezione e assunzione del personale.

Per ciò che concerne il reato di Sequestro di persona, è stata sviluppata una procedura specifica per gestire le fasi di accettazione e di dimissione dell'ospite. Tale procedura prevede:

- identificazione di ruoli e responsabilità del personale coinvolto;
- individuazione delle modalità operative di dimissione dell'ospite;
- identificazione di misure atte a definire i soggetti autorizzati a prelevare l'ospite e a consentirne l'uscita dalla struttura della Fondazione.

7.7. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Per quanto riguarda i compiti dell'Organismo di Vigilanza questi si articolano nei seguenti adempimenti fondamentali:

- monitoraggio dell'efficacia delle procedure interne per la prevenzione dei reati contro la personalità individuale e reati connessi all'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- controllo a campione del processo di selezione e gestione del personale, con particolare riferimento ai processi di assunzione e al trattamento economico del personale;
- esame di eventuali segnalazioni provenienti da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari;
- controllo dei documenti attestanti la regolarità nel permesso di soggiorno del personale degli enti cui vengono affidati servizi interni alla struttura.

L'Organismo di Vigilanza deve riportare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo con cadenza annuale al Consiglio di Amministrazione.

8. Capo F - Reati commessi in violazione delle norme a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

8.1. Scopo

La presente parte del Modello Organizzativo è riferita alle fattispecie di reato previste dall'art. 25 septies, ossia i reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, e costituisce il riferimento primario per la verifica periodica della conformità del Modello Organizzativo da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Tale Parte è implementata in conformità a quanto previsto dall'art. 30 del D. Lgs. 81/2008 e si ispira ai principi delle "Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro" ed ai requisiti della Norma OHSAS 18001.

Nonché viene valutata con particolare attenzione l'ipotesi di diffusione del contagio da COVID 19 in un contesto di presunte violazioni della normativa antinfortunistica, tenuto conto che l'art. 42, comma 2 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, prevede espressamente che il contagio da COVID 19 in ambito lavorativo debba essere trattato dal datore di lavoro come infortunio.

Il presente Capo ha lo scopo di:

- fornire un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui i dipendenti e i collaboratori sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello Organizzativo;
- fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Oltre alle regole di cui al presente Modello Organizzativo, i Destinatari devono in generale conoscere e rispettare, con riferimento alla rispettiva attività, tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- il Codice Etico;
- le procedure/istruzioni/disposizioni dell'Ente poste in essere in materia di sicurezza/igiene sul lavoro;

- le indicazioni ricevute nel corso delle attività di informazione, formazione ed addestramento;
- tutte le indicazioni ricevute, e le prescrizioni normative, in materia di lotta e prevenzione al contagio da COVID 19, tenuto anche conto della normativa vigente in materia di green pass e obbligo vaccinale ed accesso alla struttura.

Sono Destinatari del presente Capo del Modello Organizzativo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 della Fondazione e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- gli Amministratori e in generale i soggetti apicali;
- i dipendenti della Fondazione (cosiddetti soggetti interni sottoposti ad altrui direzione);
- l'Organismo di Vigilanza.

8.2. Le fattispecie di reato

L'art. 9 della Legge 13 agosto 2007, n. 123 ha introdotto nel Decreto l'art. 25-septies, il quale prevede l'applicazione delle relative sanzioni agli Enti i cui esponenti commettano i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (se l'Ente viene condannato per uno dei delitti di cui al presente Capo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2 del Decreto, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno nonché una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote). Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati nel citato art. 25-septies.

Omicidio colposo (art. 589 c.p.).

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da uno a cinque anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici. È previsto un aggravio di pena per le tipologie di aziende di cui all' art. 55, comma II del D. Lgs. 81/08.

Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590, terzo comma c.p.).

Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309,00. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123,00 a euro 619,00 se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da Euro 309,00 a euro 1.239,00.

Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da due a sei mesi o della multa da Euro 500,00 a euro 2.000,00; e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale. Per quanto riguarda la disciplina in materia antinfortunistica, nello specifico, è richiesta l'osservanza non solo di tali norme ma anche dell'articolo 2087 codice civile, laddove vengano omesse quelle misure e quegli accorgimenti tali da consentire una più efficace tutela delle integrità fisica dei lavoratori.

8.3. Principali aree di attività a rischio di commissione dei reati

La Fondazione impronta la propria organizzazione in modo da escludere, o comunque ridurre al minimo, la possibilità di realizzazione dei reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. Ad ogni modo, la Fondazione è impegnata ad ottemperare tutto quanto richiesto dalla legislazione in vigore (D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) per tutelare la salute dei propri dipendenti. In particolare, è stato elaborato un documento di valutazione dei rischi (con relativo programma di miglioramento), viene regolarmente effettuata la sorveglianza sanitaria, sono messi a disposizione i DPI per tutte le mansioni che ne abbisognano, per un loro utilizzo anche occasionale, sono state predisposte disposizioni interne e vengono eseguite attività di formazione a tutto il personale. Dall'esame della struttura e dell'operatività dell'Ente, dalla ricognizione delle attività sensibili, vale a dire processi nell'ambito dei quali possono essere commessi i reati previsti dal Decreto, sono state identificate le seguenti principali "attività sensibili", pur non potendo escludere alcuna altra area di attività:

- a) Formazione e addestramento dei lavoratori. Nuove assunzioni e cambi di mansione;
- b) Contratti di appalto ed opera;
- c) Acquisto di attrezzature ed impianti tecnologici, nonché mascherine, guanti e presidi atti ad evitare in contagio da COVID 19;
- d) Registrazione ed analisi infortuni.

Le attività precedentemente indicate devono essere gestite in modo efficace e corretto al fine di minimizzare i seguenti rischi:

- Rischi connessi ai luoghi di lavoro;
- Rischi da utilizzo attrezzature;
- Rischi connessi alla mobilitazione degli ospiti;
- Rischio da incendio;
- Rischio stress lavoro correlato.

Si considera di minor rilievo, ma comunque non escludibili, seguenti i rischi:

- rischi da esposizione ad agenti chimici;
- rischi da esposizione ad agenti cancerogeni;
- rischi da esposizione ad agenti biologici;
- rischi da movimentazione manuale dei carichi;
- rischi da esposizione ad agenti fisici;
- rischi da utilizzo di videoterminali;
- rischio elettrico.

8.4. Principi etici di riferimento e rinvio al Codice Etico e destinatari

La Fondazione riconosce alla tutela della salute e sicurezza del lavoro un'importanza fondamentale e imprescindibile nell'ambito della sua organizzazione. Conseguentemente, la Fondazione adotta nell'esercizio dell'Ente le misure che, secondo la particolarità dell'attività svolta, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori. La sicurezza nell'ambiente di lavoro si consegue con la partecipazione di tutti coloro che operano all'interno della Fondazione (datore di lavoro, dirigenti, preposti, prestatori di lavoro e loro rappresentanti) i quali devono tenere, nella loro attività quotidiana, un comportamento conforme alla Legge e alle procedure adottate. La ricerca di vantaggi per la Fondazione, qualora comportino o possano comportare la violazione, dolosa o colposa, alle norme in tema di tutela della sicurezza e salute del lavoro, non è mai giustificata. In conformità alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza del lavoro, l'Ente adotta un'organizzazione basata sui seguenti principi e norme di comportamento:

- evitare i rischi e prevenire le situazioni di rischio;

- curare con particolare attenzione l'utilizzo di presidi idonei ad evitare il contagio da COVID 19;
- valutare i rischi che non possono essere evitati;
- ridurre i rischi alla fonte;
- adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare per attenuare il lavoro monotono e il lavoro ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute;
- tener conto del grado di evoluzione della tecnica;
- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
- programmare la prevenzione, mirando a un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- promuovere e attuare attività di formazione e informazione sulla sicurezza;
- impartire adeguate istruzioni ai lavoratori;
- favorire il coinvolgimento di tutte le funzioni della Fondazione nelle attività di analisi e prevenzione dei rischi.

Quanto ai destinatari, tutta la Fondazione, sia ai livelli apicali che a quelli operativi, deve attenersi a questi principi, in particolare quando devono essere prese delle decisioni o fatte delle scelte e, in seguito, quando le stesse devono essere attuate.

Oltre agli specifici principi di comportamento sopra richiamati, devono intendersi integralmente richiamati i principi di comportamento previsti dal Codice Etico adottato alla cui osservanza tutti gli Amministratori, i dipendenti ed i collaboratori della Fondazione sono tenuti.

8.5. Principi di attuazione dei comportamenti descritti

Per ciò che concerne i principi di attuazione e le regole di comportamento, la Fondazione identifica e afferma l'obbligo giuridico di provvedere agli adempimenti relativi:

- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori in materia;
- alle attività di vigilanza;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività organizzative, quali gestione delle emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- al rispetto degli standard tecnico – strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

I soggetti che operano, con qualsiasi ruolo, in aree esposte ai rischi precedentemente indicati sono tenuti a:

- evitare qualsiasi forma di comportamento che possa esporre l'Ente ad una delle ipotesi di Reato considerate dall'art. 25 septies del D. Lgs. 231/2001;
- seguire costantemente le attività di formazione e aggiornamento in tema di salute e sicurezza dei lavoratori;
- seguire tutte le prescrizioni in materia di prevenzione del contagio da COVID 19;
- rispettare le prescrizioni determinate dal Piano di emergenza ed evacuazione;

- rispettare le prescrizioni in tema di segnaletica, utilizzo dei DPI, e di procedure di sicurezza ed attenersi ad ogni indicazione fornita dal DVR.

8.6. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza, in aggiunta ai generici doveri di controllo dell'osservanza e dell'efficacia del Modello, riportati nel Modello Organizzativo Parte generale, competono i seguenti compiti specifici:

- verifica dell'efficacia e della corretta attuazione delle regole definite nel presente capo, con particolare riguardo all'uso di presidi atti ad evitare e prevenire il contagio da COVID 19;
- esame di eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari;
- verifica del sistema di deleghe e procure in vigore.

Le verifiche devono essere effettuate da persone competenti, che assicurano obiettività e imparzialità e che sono indipendenti dalle attività verificate.

L'Organismo di Vigilanza deve riportare i risultati delle proprie attività di vigilanza e controllo in materia di Reati per violazione di norme antinfortunistiche e tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro con cadenza annuale al Consiglio di Amministrazione.

9. Capo G - Reati in materia ambientale

9.1. Scopo

La presente parte del Modello Organizzativo è riferita alle fattispecie di reato previste dall'art. 25-undicies, ossia i reati commessi in violazione delle norme sull'ambiente, e costituisce il riferimento primario per la verifica periodica della conformità del Modello Organizzativo da parte dell'Organismo di Vigilanza.

9.2. Le fattispecie di reato

Il D. Lgs. 121/2011, modificando il D. Lgs. 231/2001, ha esteso alle persone giuridiche la responsabilità in materia di una serie di reati ambientali previsti, in particolare, dal D. Lgs. 152/2006, dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, dalla legge 28 dicembre 1993, n. 549 e dal D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 202 se commessi da amministratori e dipendenti a vantaggio e interesse della persona giuridica. Il provvedimento costituisce il recepimento delle direttive 2008/99/CE in materia di reati ambientali. Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati nel citato art. 25-undicies, la cui commissione è stata valutata come possibile nell'ambito dell'attività della Fondazione.

a. Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata (art. 256 commi 1 lett. a) e 6 primo periodo D. Lgs. 152/06)

Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione prevista è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni vigenti è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. La Norma rimanda anche alle fattispecie criminose riguardanti la gestione dei rifiuti pericolosi, la realizzazione e la gestione di discariche non autorizzate e attività non consentite di miscelazione di rifiuti, con aggravio di pena nel caso di discarica non autorizzata deposito di rifiuti pericolosi.

b. Falsificazione e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi (art. 258 comma 4 e art. 260 bis D.Lgs. 152/06)

Il reato si configura in capo a chi

- violi le norme vigenti in tema di regolare tenuta dei registri e dei formulari relativi ai rifiuti;
- nella predisposizione di certificati di analisi di rifiuti, fornisce informazioni false sulla natura, composizione e sulla caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
- fa uso di certificati falsi durante il trasporto dei rifiuti;
- predispone un certificato di analisi di rifiuti falso, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti;
- trasporta rifiuti pericolosi senza copia cartacea della scheda SISTRI, nonché usa un certificato di analisi contenente false indicazioni circa i rifiuti trasportati in ambito SISTRI;
- trasporta rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI alterata.

9.3. Le attività sensibili ai fini del Decreto legislativo 231/2001

Dall'esame dell'attività e della struttura dell'Ente, a proposito delle tipologie di reati previsti dall'art. 25 undecies del D. Lgs 231/01 appartenenti alla cosiddetta categoria dei reati ambientali, sono emerse come possibilità di accadimento il reato di cui all'art. 256, comma 1, lettera a, "Attività di gestione di rifiuti non autorizzata" e il reato di cui all'art. 258 comma 4 e art. 260 bis, D. Lgs. 152/06, "Falsificazione e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi". L'attività della Fondazione, infatti, fa riferimento essenzialmente al ricovero di soggetti in una struttura di carattere sanitario-assistenziale e determina le produzione di rifiuti di vario genere, secondo le classificazioni previste dal D.Lgs. 152/06:

- **Rifiuti pericolosi:** rifiuti che presentano una o più caratteristiche di cui l'allegato "i" della parte quarta del D.Lgs. 152/06 (D.Lgs. 152/06 art.183, comma 1 lettera b) e s.m.i.).
- **Rifiuti speciali:** rifiuti derivanti da attività, agricole, industriali, artigianali, commerciali di servizio, rifiuti derivanti dalle attività di demolizione; i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti; i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti (D. Lgs 152/06 art.184, comma 3 e s.m.i.).
- **Rifiuti urbani:** rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti a uso di civile abitazione; rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g); rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette a uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi di quelli di cui alle lettere b) c) ed e) del (D. Lgs 152/06 art. 184, comma 2 e s.m.i.).
- **rifiuti sanitari non pericolosi:** i rifiuti sanitari che non sono compresi tra i rifiuti pericolosi di cui al d.lgs. 152/2006;
- **rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo:** i rifiuti sanitari elencati a titolo esemplificativo nell'allegato II del d.p.r. 254/2003, compresi tra i rifiuti pericolosi contrassegnati con un asterisco "*" nell'allegato D del d.lgs. 152/2006;
- **rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo:** i rifiuti sanitari individuati dalle voci 180103* e 180202* nell'allegato D alla parte quarta del d.lgs. 152/2006;
- **rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani:**
 - i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
 - i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie

infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;

- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata;

- la spazzatura;

- indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;

- i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;

- i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;

- i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato con abbattimento della carica microbica tale da garantire un S.A.L. (Sterility Assurance Level) non inferiore a 10⁻⁶, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani.

• **rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di gestione:**

- farmaci scaduti o inutilizzabili;

- medicinali citotossici e citostatici per uso umano o veterinario ed i materiali visibilmente contaminati che si generano dalla manipolazione ed uso degli stessi;

- organi e parti anatomiche non riconoscibili (tessuti, sezioni di animali da esperimento);

- piccoli animali da esperimento;

- sostanze stupefacenti e altre sostanze psicotrope.

• **mascherine e guanti utilizzati dagli operatori e dai pazienti** (per tale tipologia di rifiuti si invita alla stretta applicazione della normativa, peraltro in evoluzione, tenuto conto della provenienza e della positività o meno al virus COVID 19 del paziente)

Le aree di attività considerati sensibili rispetto ai reati con possibilità di accadimento, fanno riferimento a tutti i settori dell'Ente che si occupano della gestione dei rifiuti, comprendendo sia il personale sanitario sia quello amministrativo, per gli adempimenti connessi al rispetto delle normative vigenti.

9.4. Richiamo e rinvio al Codice Etico

L'impegno ambientale della Fondazione è comprovato dai continui sforzi con cui l'Ente si impegna per attenuare qualsiasi impatto che possa considerarsi dannoso per l'ambiente. La tutela dell'ambiente si consegue con la partecipazione di tutti coloro che operano all'interno della Fondazione (datore di lavoro, dirigenti, preposti, prestatori di lavoro e loro rappresentanti) i quali devono tenere, nella loro attività quotidiana, un comportamento conforme alla Legge e alle procedure adottate. La ricerca di vantaggi per l'Ente, qualora comportino o possano comportare la violazione, dolosa o colposa, alle norme in tema di tutela dell'ambiente, non è mai giustificata. L'Amministrazione si impegna a mettere a disposizione tutte le risorse umane e tecniche necessarie per il garantire il pieno adempimento e il pieno rispetto delle norme in materia ambientale. Tutti i soggetti della Fondazione devono attenersi a questi principi nonché alle regole di comportamento enunciate nel Codice Etico, in particolare quando devono essere prese delle decisioni o fatte delle scelte e, in seguito, quando le stesse devono essere attuate.

9.5. Destinatari – principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio

Sono Destinatari del presente Capo del Modello Organizzativo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- gli Amministratori e i dirigenti della Fondazione (cosiddetti soggetti apicali);

- i dipendenti della Fondazione (cosiddetti soggetti interni sottoposti ad altrui direzione), indipendentemente dalla tipologia del rapporto di lavoro e dalla forma contrattuale in essere;
- l'Organismo di Vigilanza.

9.6. Principi di attuazione dei comportamenti descritti

La commissione dei reati oggetto del presente Capo non è connessa a singole disposizioni normative ma alla più complessiva gestione delle problematiche di tutela dell'ambiente. L'adempimento dei requisiti normativi costituisce pertanto il livello minimo di garanzia, da cui deve partire qualunque azione di prevenzione dei reati.

Per la prevenzione dei reati oggetto della presente parte del Modello, la Fondazione indica la seguente procedura per la gestione dei rifiuti:

- raccolta dei rifiuti prodotti a livello di singola funzione/reparto, differenziata in funzione delle diverse tipologie individuate, con particolare riguardo alle mascherine e ai guanti utilizzati in funzione della lotta al contagio da COVID 19;
- definizione di criteri circa la tipologia e l'etichettatura dei contenitori;
- indicazione sugli imballaggi dei dati di identificazione CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti), il reparto che ha prodotto il rifiuto e la data di chiusura del contenitore, che va posizionato nel deposito temporaneo;
- identificazione del deposito temporaneo per categorie omogenee di rifiuti, con contenitori idonei a seconda della diversa tipologia degli stessi ed in luoghi o locali idonei, protetti, adeguatamente contrassegnati ed accessibili ai soli addetti ai lavori; il rispetto dei quantitativi e dei tempi massimi previsti per il deposito temporaneo dei rifiuti;
- divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi;
- movimentazione dal deposito temporaneo alle aree attrezzate, a cura di personale informato dei rischi, e fornito di idonei mezzi di protezione in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
- regolare la tenuta delle registrazioni relative alla movimentazione dei rifiuti;
- istruzioni per conferire correttamente l'incarico di smaltimento dei rifiuti a soggetti autorizzati per la classe dei rifiuti, attraverso la richiesta di copia dell'autorizzazione;
- verifica dei requisiti dei fornitori qualificati per il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti, sulla base del servizio richiesto.

9.7. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza, in aggiunta ai generici doveri di controllo dell'osservanza e dell'efficacia del Modello, riportati nel Modello Organizzativo Parte generale, competono i seguenti compiti specifici:

- verifica dell'efficacia e della corretta attuazione delle regole definite nella presente parte del Modello e nei documenti richiamati;
- esame di eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari;
- verifica del sistema di deleghe e procure in vigore.

Le verifiche devono essere effettuate periodicamente e l'Organismo di Vigilanza deve riportare i risultati delle proprie attività di vigilanza e controllo in materia di Reati per violazione di norme relative alla tutela dell'ambiente con cadenza annuale al Consiglio di Amministrazione.

10. Capo H – Delitti informatici e trattamento illecito di dati

10.1 Scopo

La presente parte H si riferisce ai reati contemplati dall'art. 24 bis del Decreto (di seguito anche "reati informatici"), introdotto con la Legge n. 48 del 18 marzo 2008 ("Ratifica ed esecuzione

della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno"), al fine di contrastare la criminalità informatica.

Inoltre si evidenzia che la L. 238/2021 è altresì intervenuta sui seguenti articoli già inclusi nell'art. 25-quinquies del D.Lgs.n.231/01: - Art. 600-quater c.p., "Detenzione o accesso a materiale pornografico"; - Art. 609-undecies c.p., "Adescamento di minorenni".

10.2. Le fattispecie di reato

La Legge 48/2008, ratificando la Convenzione di Budapest del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica (23 Novembre 2001), ha apportato varie modifiche sia al Codice Penale che a quello di Procedura Penale e ha modificato l'art.24 del d.lgs.231/01 aggiungendo l'art. 24 bis, che inserisce vari reati informatici, prima assenti, fra i reati presupposti dal decreto stesso. In tal modo è stata introdotta nel nostro ordinamento la punibilità degli Enti Collettivi per la commissione di tali reati da parte di apicali e dipendenti, laddove venga accertata da parte del Giudice la presenza di un interesse o di un vantaggio degli Enti stessi. Secondo il testo della Legge 48/2008 si possono identificare tre gruppi distinti di reati, per ognuno dei quali si specificano le sanzioni irrogabili, sia pecuniarie che interdittive:

a) il primo gruppo comprende gli articoli 615 ter, 617 quater, 617 quinquies, 635 bis, 635 ter, 635 quater e 635 quinquies C.P. La caratteristica comune ai reati previsti dagli artt. citati consiste nel punire il danneggiamento di hardware, di software e di dati: viene punito l'accesso abusivo ad un sistema e l'intercettazione o l'interruzione di dati compiute attraverso l'installazione di appositi software o hardware e viene punita come aggravante la commissione degli stessi reati in sistemi informatici di pubblica utilità;

b) il secondo gruppo di reati è costituito dagli artt. 615 quater e 615 quinquies C.P.: tali articoli puniscono la detenzione e la diffusione di software e/o di attrezzature informatiche atte a consentire la commissione dei reati di cui alla precedente lett. a);

c) il terzo gruppo di reati comprende i reati di cui agli artt. 491 bis e 640 quinquies C.P.: viene punita la violazione dell'integrità dei documenti informatici e della loro gestione attraverso la falsificazione di firma digitale (elettronica).

Non tutti i reati informatici sono stati presi in considerazione dalla Legge 48/2008 e, pertanto, non figurano fra i reati presupposti ex D.lgs.231/01: si tratta di condotte direttamente collegate a quelle invece prese in considerazione, come ad esempio la violenza esercitata su programmi informatici attraverso l'introduzione di un virus o la loro alterazione (art. 392 C.P.).

Ciò può avvenire per diretta conseguenza di un accesso abusivo o della illegittima detenzione di software o di codici d'accesso, reati già puniti dagli articoli indicati alla precedente lett. a). Esiste poi una serie di reati che vengono compiuti per commettere un altro reato informatico: ad esempio, la sostituzione di persona (art. 494 C.P.); infatti è assolutamente normale nella commissione di un reato informatico che chi lo commette utilizzi abusivamente l'identità informatica di chi ha diritto all'accesso ad un sistema per poter realizzare un accesso abusivo. Alcuni articoli (in particolare gli artt. 615 quater, 615 quinquies, 617 quater, 617 quinquies c.p.) sono stati anche oggetto di modifiche con la L. 238/2021.

A questi reati se ne possono aggiungere degli altri: ad esempio, qualora il danneggiamento riguardi come si è detto, un server di posta elettronica, si incorre anche nella violazione degli artt. 616 e 617 C.P. ; se i dati abusivamente acquisiti da un server di posta elettronica vengono divulgati, si perfeziona il reato di cui all'art.618 C.P.

Si intende opportuno inserire nel presente Modello anche il delitto di indebita percezione di denaro attraverso strumenti informatici (art. 640 ter c.p.) Ed infatti, tale norma, come anche modificata dal D.Lgs. n. 150 del 10.10.2022, punisce chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con

qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. La fattispecie delittuosa si ritiene comunque difficilmente configurabile in concreto tenuto conto dell'attività svolta dalla Fondazione.

Come anticipato la L. 238/2021 è altresì intervenuta sui seguenti articoli già inclusi nell'art. 25-quinquies del D.Lgs.n.231/01: - Art. 600-quater c.p., "Detenzione o accesso a materiale pornografico"; - Art. 609-undecies c.p., "Adescamento di minorenni".

Con riguardo al primo reato, la norma punisce adesso anche il mero accesso, intenzionale e senza giustificato motivo, a materiale pornografico realizzato utilizzando minori di anni diciotto. Con riferimento al secondo reato, la modifica ha invece riguardato l'introduzione di aumenti di pena in alcune determinate ipotesi.

Non è possibile escludere a priori che persone fisiche legate alla Fondazione possano commettere tali reati. È tuttavia quasi impossibile che simili reati possano essere commessi nell'interesse o a vantaggio della Fondazione e pertanto non dovrebbe trovare applicazione la responsabilità da reato dell'ente se la condotta è attribuibile ad un interesse proprio del dipendente. È stato comunque ritenuto opportuno inserire anche tale sintetico richiamo nel presente Modello.

10.3. Principali aree di attività a rischio di commissione dei reati

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere le seguenti:

1. utilizzo dei sistemi informatici;
2. gestione delle password per l'accesso a sistemi informatici o telematici;
3. predisposizione, rappresentazione o comunicazione di documenti informatici a terzi;
4. adempimenti presso soggetti pubblici, quali comunicazioni, dichiarazioni, deposito di atti, documenti e pratiche per via informatica.

10.4 Richiamo e rinvio al Codice Etico

Nella presente parte, oltre agli specifici principi di comportamento relativi alle aree di rischio sopra indicate, devono intendersi integralmente richiamati i principi di comportamento previsti dal Codice Etico adottato alla cui osservanza tutti gli Amministratori, i dipendenti ed i collaboratori dell'Ente sono tenuti. Particolare rilevanza assumono i principi generali di legalità, lealtà, correttezza, trasparenza e tutela dei dati personali.

10.5 Destinatari –principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio

Il presente capo prevede l'esplicito obbligo, a carico dei dipendenti, in via diretta, ed a carico dei collaboratori, tramite apposite clausole contrattuali di:

- astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 24 bis del Decreto);
- astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- consentire l'accesso ai server (fisico o per via remota) a persone non autorizzate;
- alterare in qualsiasi modo, manomettere o modificare autonomamente i sistemi applicativi, le infrastrutture hardware e i dati in uso, di proprietà o di terzi, o manipolarne i dati;
- cedere a terzi le proprie credenziali di autenticazione;
- danneggiare i sistemi informatici di proprietà o di terzi;

– predisporre, rappresentare o comunicare documenti informatici falsi o comunque suscettibili di fornire dati e informazioni non rispondenti alla realtà.

10.6 Principi di attuazione dei comportamenti descritti

Di seguito sono descritte le modalità di attuazione dei principi sopra richiamati in relazione alle tipologie di reato considerate.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra, è fatto obbligo di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle specifiche procedure aziendali;
- effettuare un costante monitoraggio dell'integrità dei sistemi informatici, dei livelli ed autorizzazioni di accesso, del corretto trattamento delle password e credenziali per l'accesso a sistemi informatici di proprietà o di terzi;
- assicurare la massima tracciabilità delle attività compiute per via informatica.

In relazione alle Aree a Rischio individuate è fatto obbligo di:

- accedere alle sole risorse informatiche a cui si è autorizzati;
- custodire le password di accesso alla rete aziendale ed alle diverse applicazioni e le chiavi personali secondo criteri idonei a impedirne una facile individuazione ed un uso improprio;
- definire nei contratti con i fornitori per l'esecuzione di incarichi relativi ad uno o più processi del sistema informatico (ad esempio per lo sviluppo software, per l'utilizzo delle applicazioni, per le manutenzioni, etc.), i controlli e le misure necessarie per garantire la sicurezza del servizio, verificandone altresì l'attendibilità commerciale e professionale;
- mantenere evidenza, in apposite registrazioni su archivi informatici, dei livelli di autorizzazione all'accesso (alla rete aziendale e/o a sistemi di proprietà di terzi) degli utenti, ai fini della tracciabilità degli accessi e delle attività informatiche poste in essere nelle Aree a Rischio.

10.7 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

È compito dell'OdV, in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati informatici:

- proporre che vengano aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente parte. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti da qualsiasi fonte ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- monitorare costantemente l'efficacia delle procedure interne in essere e vigilare sull'idoneità di quelle di futura introduzione;
- verificare l'attuazione dei meccanismi sanzionatori qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.

L'Organismo di Vigilanza deve riportare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo con cadenza annuale al Consiglio di Amministrazione.

11. Capo I – Reati Tributari

11.1 Scopo

Il presente Capo I si riferisce ai reati contemplati dall'art. 25 quinquiesdecies del Decreto (di seguito anche "reati tributari"), introdotto con la Legge n. 157 del 19 dicembre 2019 (che converte, modificandolo, il decreto legge n. 124 del 26.10.2019) all'art. 39 comma 1, prevede l'inasprimento delle pene previste per i reati tributari di cui alla legge n. 74 del 10.3.2000. Al comma 2 del medesimo articolo viene introdotto l'articolo 25 quinquiesdecies, che prevede

sanzioni per gli enti in relazione alla commissione dei medesimi reati. Obiettivo delle regole stabilite nel presente Capo è di garantire condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati al fine di prevenire la commissione dei reati tributari.-

11.2. Le fattispecie di reato

Il Decreto Fiscale intitolato 'Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili', ha introdotto tra i reati ex D.Lgs. 231 i seguenti illeciti tributari in materia di IRES ed IVA:

- dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti;
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
- emissione di fatture per operazioni inesistenti;
- occultamento o distruzione di documenti contabili;
- sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

Il 23 gennaio 2020, il Consiglio dei Ministri ha inoltre comunicato l'approvazione in via preliminare del decreto legislativo di attuazione della Direttiva PIF europea che, qualora reso definitivo, andrà ad ampliare ulteriormente il novero dei reati tributari ex D. Lgs. 231, includendovi i seguenti reati, laddove presentassero elementi di transnazionalità e rilevanza (imposta IVA evasa superiore a 10 milioni di Euro):

- delitti di dichiarazione infedele;
- delitti di omessa dichiarazione;
- ipotesi di delitto tentato e non solo consumato;
- delitti di indebita compensazione.

Questi aggiornamenti rientrano nell'ambito dell'accresciuta attenzione rivolta dalle istituzioni alla modalità con cui le imprese gestiscono la propria variabile fiscale

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati nell'Art. 25 quinquiesdecies del "Decreto".-

a. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2 D.Lgs 74/2000).

Il delitto viene commesso quando il soggetto registra nelle scritture contabili le fatture o comunque le detiene ai fini di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria. In ogni caso, è escluso che il reato possa ritenersi commesso fino al momento in cui tali elementi sono indicati nella dichiarazione annuale. Va precisato che la definizione di "fatture o altri documenti" include qualsiasi documento con cui il soggetto possa provare l'esistenza di costi deducibili o imposte detraibili.

La nozione di operazione inesistente appare particolarmente ampia, includendo:

- i) - le operazioni mai effettuate (cosiddetta inesistenza oggettiva);
- ii) - le operazioni effettuate, ma per le quali è stato indicato in fattura un importo diverso, generalmente superiore (cosiddetta sovrapproduzione);
- iii) - le operazioni effettuate ma tra parti diverse (cosiddetta inesistenza soggettiva): si tratta di un aspetto particolarmente delicato, perché in tal caso l'acquisto è stato realmente effettuato, ma da un fornitore diverso da quello indicato nella fattura;

Il delitto è commesso al momento della presentazione della dichiarazione.

Se la dichiarazione fraudolenta è presentata da una società, per il reato risponde chi l'ha sottoscritta, oltre all'Ente ai sensi dell'Art. 25 quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001.

b. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 D.lgs 74/2000).

La dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici è una figura complementare al reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Il delitto viene commesso quando chiunque, al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto o sui redditi, indica elementi passivi fittizi o indica elementi attivi inferiori a quelli effettivi nelle

dichiarazioni annuali, sulla base di una falsa rappresentazione nelle scritture contabili e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento.

Costituiscono elementi necessari di questo reato:

- l'infedeltà della dichiarazione derivante dall'indicazione di elementi attivi inferiori al reale o elementi passivi fittizi;
- la presenza di una falsa indicazione nelle scritture contabili;
- l'uso di mezzi fraudolenti, che debbono essere diversi dalle fatture false, altrimenti si ricade nel delitto di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture false. Ad esempio sono mezzi fraudolenti l'uso di contratti simulati, l'intestazione di beni o conti bancari a prestanome ecc. Il delitto è commesso al momento della presentazione della dichiarazione.

c. Emissione di fatture per operazioni inesistenti (Art. 8 D.lgs 74/2000).

Il delitto viene commesso da chiunque al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sul valore aggiunto o sui redditi, emette fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. L'emissione e il rilascio di più fatture o altri documenti per operazioni inesistenti relative al medesimo periodo d'imposta, si considera come un unico reato. Per il momento della commissione del delitto rileva la registrazione in dichiarazione del documento emesso da parte di chi lo ha ricevuto. Ai fini della competenza del giudice, se le fatture sono emesse in più circondari, è competente il tribunale del circondario in cui il pubblico ministero ha iscritto per primo la notizia di reato. È un reato di pericolo con natura istantanea. La condotta di emissione è sanzionata penalmente a prescindere che si realizzi il fine di "consentire a sé o a terzi l'evasione dell'iva o delle imposte dirette".

d . Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 D.lgs 74/2000).

Viene punita la condotta di distruzione o occultamento di documenti contabili, la cui tenuta è obbligatoria per legge, al fine di impedire la ricostruzione della contabilità da parte delle autorità preposte, il reato per tali motivi può essere commesso solo da coloro che sono obbligati alla tenuta della contabilità. Ai fini della punibilità è richiesto il dolo specifico cioè il reo deve avere specifica finalità di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto o di consentire a terzi di evadere le stesse imposte.

e. Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11 D.lgs 74/2000).

«È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.» Per la sussistenza del delitto, trattandosi di reato di pericolo concreto, è sufficiente che vi sia un debito non inferiore a cinquantamila euro e non è richiesto che sia posta in essere una procedura di riscossione coattiva, ma che siano compiuti atti volti a inficiare il buon esito di una eventuale riscossione forzata. Trattandosi di delitto, ai fini della punibilità è richiesto il comportamento doloso dell'agente.

11.3. Principali aree di attività a rischio di commissione dei reati

Le aree di attività a rischio in relazione ai reati oggetto della presente parte sono in particolare:

- gestione degli acquisti con particolare riferimento alla individuazione dei fornitori, alla verifica delle prestazioni da questi ultimi svolte, alla fatturazione ed ai pagamenti
- incasso delle rette
- redazione del bilancio
- redazione delle dichiarazioni fiscali

11.4. Richiamo e rinvio al Codice Etico

Nel presente Capo, oltre agli specifici principi di comportamento relativi alle aree di rischio sopra indicate, devono intendersi integralmente richiamati i principi di comportamento previsti dal Codice Etico adottato alla cui osservanza tutti gli Amministratori, i dipendenti ed i collaboratori dell'Ente sono tenuti. Particolare rilevanza assumono i principi generali di "Legalità" e "Correttezza ed onestà".

11.5. Destinatari –principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio

Destinatari del presente Capo I sono il Presidente e Legale rappresentante, il Consiglio di Amministrazione, il Coordinatore e Responsabile di struttura, il Responsabile medico, il Revisore contabile, il personale amministrativo, nonché i collaboratori che operino nelle aree di attività a rischio (di seguito "Destinatari"). Ai Destinatari è fatto espresso obbligo di tenere un comportamento corretto, trasparente, nel rispetto delle norme di Legge e delle procedure dell'Ente, in relazione alle attività finalizzate alla gestione degli acquisti di materie prime e di ogni altro bene destinato all'attività dell'Ente.

11.6 Principi di attuazione dei comportamenti descritti

Di seguito sono descritte le modalità di attuazione dei principi sopra richiamati in relazione alle tipologie di reato considerata. Per la prevenzione dei reati oggetto della presente parte del Modello, tutte le attività connesse al ciclo attivo e passivo dell'Ente debbono essere realizzate in base a specifiche procedure.

Tali procedure dovranno prevedere:

- le modalità e i criteri per la selezione e la valutazione dei fornitori;
- l'identificazione e la distinzione dei ruoli in relazione alla tipologia di beni da acquistare;
- il minor ricorso e la limitazione all'utilizzo di denaro contante utilizzando in via privilegiata bonifici bancari o soluzioni similari sia per entrate che per effettuazione di spese;
- emissione di ordine scritto da parte dei responsabili degli acquisti;
- verifica del materiale approvvigionato da parte dei responsabili delle funzioni coinvolte;
- modalità per l'effettuazione dei pagamenti;
- modalità per l'emissione delle fatture;
- modalità per la tenuta dei documenti contabili;
- l'identificazione dei ruoli e delle funzioni coinvolte nella predisposizione dei dati per la formazione del bilancio;
- l'identificazione dei ruoli e delle funzioni coinvolte nella predisposizione delle dichiarazioni fiscali

11.7 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Per quanto riguarda i compiti dell'Organismo di Vigilanza questi si articolano nei seguenti adempimenti fondamentali:

- monitoraggio dell'efficacia delle procedure interne per la prevenzione dei reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- controllo a campione del processo di approvvigionamento, con particolare riferimento agli eventuali acquisti effettuati da fornitori non abituali;

- esame di eventuali segnalazioni provenienti da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari.

L'Organismo di Vigilanza deve riportare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo con cadenza annuale al Consiglio di Amministrazione.

12. Capo L – Reati contro il patrimonio culturale

12.1 Scopo

Il presente Capo L si riferisce ai reati contemplati dalla L. 22/2022, recante "Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale", pubblicata in GU n. 68 del 22-03-2022. In particolare, con tale Legge sono stati inseriti due nuovi articoli nel D.Lgs. 231/01: l'art. 25-septiesdecies, "Delitti contro il patrimonio culturale" e l'art. 25-duodevices, "Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici".

E' evidente che la ratio normativa è quella di salvaguardare il patrimonio culturale.

Obiettivo delle regole stabilite nel presente Capo è di garantire condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati al fine di prevenire la violazione di norma per i beni di proprietà, ovvero in possesso, della Fondazione che possono avere una valenza culturale.

12.2. Le fattispecie di reato

La sopra indicata normativa prevede che la Fondazione, ovvero i suoi organi e/o i suoi dipendenti, potrebbero essere chiamati a rispondere dei seguenti reati:

- Art. 518-bis c.p., "Furto di beni culturali";
- Art. 518-ter c.p., "Appropriazione indebita di beni culturali";
- Art. 518-quater c.p., "Ricettazione di beni culturali";
- Art 518-sexies c.p., "Riciclaggio di beni culturali";
- Art. 518-octies c.p., "Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali";
- Art. 518-novies c.p., "Violazioni in materia di alienazione di beni culturali";
- Art. 518-decies c.p., "Importazione illecita di beni culturali";
- Art. 518-undecies c.p., "Uscita o esportazione illecite di beni culturali";
- Art. 518-duodecies c.p., "Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici";
- Art. 518-terdecies c.p., "Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici";
- Art. 518-quaterdecies c.p., "Contraffazione di opere d'arte".

Si riporta di seguito una breve descrizione di tali reati (omettendo le parti che si ritengono irrilevanti attese le caratteristiche proprie della Fondazione)

a. - Art. 518-bis c.p., "Furto di beni culturali";

Il reato punisce chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini.

b- Art. 518-ter c.p., "Appropriazione indebita di beni culturali";

Il reato punisce chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso.

c- Art. 518-quater c.p., "Ricettazione di beni culturali";

Il reato punisce, fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.

d- Art 518-sexies c.p., "Riciclaggio di beni culturali";

Il reato punisce, fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

e- Art. 518-octies c.p., “Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali”;

Il reato punisce chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza.

f- Art. 518-novies c.p., “Violazioni in materia di alienazione di beni culturali”;

Il reato punisce chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali; chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali; l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

g- Art. 518-decies c.p., “Importazione illecita di beni culturali”;

Il reato punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato.

h- Art. 518-undecies c.p., “Uscita o esportazione illecite di beni culturali”;

Il reato punisce chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione.

i- Art. 518-duodecies c.p., “Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici”;

Il reato punisce chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui. Il reato punisce altresì chiunque deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità.

l- Art. 518-terdecies c.p., “Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”;

Il reato punisce chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura.

m- Art. 518-quaterdecies c.p., “Contraffazione di opere d'arte”.

Il reato punisce chiunque, al fine di trarne profitto, contraffatta', altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico; Il reato punisce altresì chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico.

12.3. Principali aree di attività a rischio di commissione dei reati

Si ritiene che, oltre al patrimonio immobiliare e mobiliare di cui è proprietaria (per il quale attualmente non appaiono rinvenirsi peraltro beni di interesse culturale, tantomeno rilevante), la Fondazione potrebbe ipoteticamente incorrere nei reati in questione qualora riceva beni culturali a seguito di donazione o lasciti testamentari.

Si dovrà in ogni caso evitare che persone soggiornanti presso la struttura portino con sé beni mobili di particolare pregio culturale, così da evitare ogni possibile rischio di commissione dei predetti reati.

In ogni caso, si dovrà prestare particolare attenzione all'alienazione, da parte della Fondazione, di eventuali beni che possano avere una valenza culturale ai sensi della normativa anzidetta.

12.4. Richiamo e rinvio al Codice Etico

Nel presente Capo, oltre agli specifici principi di comportamento relativi alle aree di rischio indicate, devono intendersi integralmente richiamati i principi di comportamento previsti dal Codice Etico adottato alla cui osservanza tutti gli Amministratori, i dipendenti ed i collaboratori dell'Ente sono tenuti. Particolare rilevanza assumono i principi generali di "Legalità" e "Correttezza ed onestà".

12.5. Destinatari –principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio

Destinatari del presente Capo L sono il Presidente e Legale rappresentante, il Consiglio di Amministrazione, il Coordinatore e Responsabile di struttura, nonché i collaboratori che operino nelle aree di attività a rischio (di seguito "Destinatari"). Ai Destinatari è fatto espresso obbligo di tenere un comportamento corretto, trasparente, nel rispetto delle norme di Legge e delle procedure dell'Ente, in relazione alle attività finalizzate alla gestione, utilizzo e tutela dei beni aventi un rilievo culturale.

12.6 Principi di attuazione dei comportamenti descritti

Di seguito sono descritte le modalità di attuazione dei principi sopra richiamati in relazione alle tipologie di reato considerata. Per la prevenzione dei reati oggetto della presente parte del Modello, tutte le attività connesse all'utilizzo di beni aventi una connotazione culturale debbono essere realizzate in base a specifiche procedure.

Tali procedure prevedono o dovranno prevedere:

- un previo esame e valutazione del bene e del suo eventuale rilievo culturale;
- la predisposizione di particolari cautele nella custodia, anche ottenendo indicazioni da enti e/o esperti in materia, in caso di beni di particolare rilievo culturale;
- la previa comunicazione ai competenti enti nell'ipotesi in cui si volesse modificarne la consistenza, restaurarlo e/o utilizzarlo, ovvero cederlo a terzi.

Si dovrà inoltre evitare, come detto, che persone soggiornanti presso la struttura portino con sé beni mobili di particolare pregio culturale, così da evitare ogni possibile rischio.

12.7 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Per quanto riguarda i compiti dell'Organismo di Vigilanza questi si articolano nei seguenti adempimenti fondamentali:

- verifica dell'esistenza di un patrimonio culturale da tutelare;
- controllo della idonea custodia e tutela dello stesso e di ogni alienazione ove comunicata;
- esame di eventuali segnalazioni provenienti da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari;

L'Organismo di Vigilanza deve riportare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo con cadenza annuale al Consiglio di Amministrazione.